

QUALI DIRITTI PER LA DONNA?

**SERVIZIO DOMESTICO E IDENTITÀ DI GENERE
DALLA RIVOLUZIONE FRANCESE A OGGI**

di Raffaella Sarti

(in corso di pubblicazione nel volume *Lavoratrici e cittadine nell'Italia contemporanea*,
a cura di Maura Palazzi e Simonetta Soldani, Torino, Rosenberg & Sellier).

Per ora s.i.p. da Raffaella Sarti, Via Genova 5, Bologna, 2000.

copyright Raffaella Sarti 2000

**Pubblicato online su:
<http://www.uniurb.it/scipol/drs.htm>**

Quali diritti per la donna?

Servizio domestico e identità di genere dalla Rivoluzione francese a oggi (1)

di Raffaella Sarti

La «donna» alla quale allude il titolo di questo saggio non è solo «la femmina adulta della specie umana». È anche, e soprattutto, la «domestica», la «collaboratrice familiare» (2). Il fatto che nella nostra lingua la stessa parola significhi tanto «persona di sesso femminile» quanto «serva» può generare confusioni: «Paolo ora ha una donna» può voler dire che Paolo ha trovato una compagna o un'amante ma può anche voler dire che Paolo ha assunto una colf. Alcuni usi dell'italiano creano dunque un'equivoca indistinguibilità tra donne e donne delle pulizie. Pur senza entrare nel merito di questioni relative alla storia della lingua italiana, vorrei accogliere la suggestione che ci viene dal linguaggio per analizzare il tema della cittadinanza alla luce del rapporto tra le trasformazioni del servizio domestico e le modalità di costruzione dell'identità di genere dalla fine del Settecento ai nostri giorni (facendo comunque cenno anche alla situazione precedente). Il taglio di lungo periodo del saggio ha reso necessarie alcune semplificazioni che le specialiste e gli specialisti dei singoli periodi potranno giudicare eccessive. Mi è parso tuttavia che analizzare l'intreccio dei temi prescelti in una prospettiva fortemente longitudinale e diacronica fosse un'opzione proficua, per la quale poteva valere la pena di correre il rischio di ridurre un po' la complessità del divenire storico.

1. *Dai servi alle serve*

In età moderna il concetto di «servo» è estremamente dilatato: si riferisce ad una condizione di dipendenza piuttosto che ad un mestiere specifico. È servo chi ha un padrone. *A vario titolo*, all'epoca, sono considerati servi figure diversissime, e che come tali senza dubbio si percepiscono: i ministri alla corte di Re Sole; i garzoni di campagna alle dipendenze di famiglie contadine; le dame di compagnia delle nobildonne e le stesse nobildonne, quando accudiscono aristocratiche di rango superiore o regine; gli apprendisti che abitano con i maestri artigiani per imparare un lavoro; i «bravi» di aggressivi signorotti; i trovatelli sistemati dagli istituti caritativi presso famiglie rurali o urbane; i paggi di alta estrazione sociale inviati dai genitori a corte o presso case particolarmente prestigiose per ricevere una buona educazione e trovare protettori che possano favorirne la carriera; le servette tuttofare delle famiglie più modeste; le converse rispetto alle professe nei monasteri; le molteplici figure che popolano i palazzi della nobiltà, soprattutto di quella maggiore, dai segretari ai garzoni di stalla, dai bibliotecari ai cuochi, dai musicisti alle cameriere, dai precettori alle balie, dai «preti di casa» ai lacchè... (3).

Nell'ampio e sfuggente gruppo di coloro che possono essere classificati come servi rientrano dunque tanto uomini quanto donne. E ciò resta vero anche qualora si riduca la categoria fino a comprendervi solo i servitori più strettamente domestici. Nel Cinquecento in città come Firenze e Venezia la crescita demografica da una parte e l'aristocratizzazione della società dell'altra favoriscono anzi una mascolinizzazione del personale di servizio (4) che sembra prolungarsi, pur con alti e bassi, anche nel Sei-Settecento (5). Ma in altre realtà, ad esempio a Roma e Bologna, nel corso del XVIII secolo la servitù (almeno quella coresidente con i padroni) tende invece a femminilizzarsi (6). In alcune zone la prima metà dell'Ottocento è caratterizzata da un «ritorno» di personale maschile (7). Complessivamente, tuttavia, nel XIX secolo l'incidenza delle serve sul totale dei domestici aumenta, anche se la trasformazione non è sempre lineare (tab. 1) (8). Il *trend* continua poi nel nostro secolo: a livello nazionale procede quasi senza inversioni di tendenza dall'Unità fino al 1951 (fig. 1).

Tab. 1: Percentuale di serve sul totale dei servitori in alcune città italiane, 1800-1911


| Anno | Torino | Milano | Venezia | Bologna | Firenze |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1800-1801 | 56.8 | | | | |
| 1804 | | 48.5 | | | |
| 1805 | | 45.5 | | | |
| 1810 | | | | | 52.9 o 42.8 |
| 1811 | | | 56.0 | | |
| 1814-1815 | 63.6 | | | | |
| 1838 | | 54.0 | | | |
| 1841 | | | | 69.4 [76.3] | 58.6 |
| 1861 | | 59.6 | | | 64.3 |
| 1881 | 68.6 [77.3] | 70.3 [74.0] | 73.7 [82.8] | 66.4 [75.0] | 63.0 [70.5] |
| 1901 | 83.4 | 81.8 | 79.6 | 77.5 | 73.1 |
| 1911 | 84.7 | 81.9 | 87.6 | 82.7 | 72.4 |

Fonti: Torino: Zangheri 1966, appendice n. 3, pp. XIII-XVII (1800-1815); Maic, Dgs, *Censimento della popolazione del Regno d'Italia al 31 dicembre 1881*, vol. iii. *Popolazione classificata per professioni o condizioni*, Roma, Tipografia Bioniana, 1884, p. 537 (1881); Landolfi 1989-90, schema 17 (1901, 1911); Milano: Zangheri 1966, appendice n. 8, pp. XXXVII-XLI (1804, 1805); Reggiani 1992, nota 7, p. 151 (1805-1861); Maic, Dgs, *Censimento... 1881*, vol. iii. cit., p. 329 (1881); Landolfi 1989-90, schema 19 (1901, 1911); Venezia: Zangheri 1966, appendice n. 9, p. XLV (1811); Maic, Dgs, *Censimento... 1881*, vol. iii. cit., p. 563 (1881); Landolfi 1989-90, schema 20 (1901, 1911); Bologna: Bellettini 1978 (1841); Maic, Dgs, *Censimento... 1881*, vol. iii. cit., p. 112 (1881); Landolfi 1989-90, schema 21 (1901, 1911); Firenze: Gozzini 1989, pp. 164-167 (1810); Zangheri 1966, p. 97 (1810); Casalini 1997, p. 202 (1841, 1861 e 1901); Maic, Dgs, *Censimento... 1881*, vol. iii. cit., p. 229 (1881); Landolfi 1989-90, schema 24 (1901, 1911).

Note:

- I dati milanesi del 1805, 1838 e 1861 non includono il Comune di Corpi Santi, unito a Milano nel 1873. I dati riportati da Reggiani 1992, nota 7, p. 151 relativi al 1881, 1901 e 1911 (da me ripresi in Sarti 1997b ma non in questa sede), sono rispettivamente 68.1, 77.5 e 81.9.
- Per quanto riguarda Firenze, i dati del 1861 comprendono anche Prato.
- I dati tratti dai censimenti del 1881, 1901 e 1911 si riferiscono all'intero territorio comunale, mentre quelli relativi ai periodi precedenti (a parte quelli fiorentini del 1861) sono relativi al solo centro cittadino, e non includono le frazioni.
- Il dato bolognese relativo al 1841 tra parentesi quadre a differenza dell'altro non comprende gli impiegati privati. Lo stesso vale per tutti i dati tra parentesi quadre relativi al 1881. Tali dati si riferiscono infatti ai soli gruppi 3-6 della vi categoria del censimento. Sono pertanto più comparabili con le percentuali derivate dai dati del 1901 e 1911 [vedi *infra*]. Gli altri dati relativi al 1881 si riferiscono invece ai gruppi 1-6 della VI categoria del censimento.

Fig. 1
Percentuale di donne tra i domestici in Italia
(1861-1981)



Fonti: Censimenti generali della popolazione 1861-1981. Per informazioni dettagliate sui dati utilizzati vedi Sarti 1996, tab. 3. Il censimento del 1991 fornisce dati ad un livello di aggregazione che non permette di individuare gli addetti ai servizi domestici (i relativi raggruppamenti della classificazione professionale, cioè 5.5.3.2., 8.4.2.1 e 8.4.2.2, non compaiono in nessuna delle tabelle pubblicate).

La femminilizzazione del personale domestico è dovuta al concorso di molti fattori, che in tempi differenti agiscono su segmenti diversi dello sfaccettato mondo dei servi. Alcuni agiscono «per sottrazione», facendo scomparire varie specializzazioni maschili presenti nell'«universo servile» e trasformandone altre in attività extradomestiche. Tra di essi si possono sommariamente annoverare lo sviluppo della scuola, che favorisce il tramonto dell'abitudine di istruire i giovani mandandoli a servizio o assumendo un precettore; la crescita di una burocrazia i cui funzionari e impiegati sono «servitori dello stato» piuttosto che servitori personali del sovrano; l'accentramento dell'uso della violenza legittima nelle mani dei rappresentanti del potere centrale e la parallela contrazione dei servitori assunti da signori locali per costituire piccoli eserciti o guardie personali; il declino del garzonato; la crisi dello stile di vita nobiliare improntato all'ostentazione, che implica l'assunzione di pletore di braccieri, staffieri, palafrenieri, lacchè (9); l'introduzione di imposte suntuarie che colpiscono solo o soprattutto il personale domestico maschile (10); la crescente stigmatizzazione e penalizzazione della condizione servile, che aumenta il numero degli uomini indisponibili a lavorare come servitori; il trasferimento fuori dalle mura domestiche di compiti di carattere impiegatizio e amministrativo un tempo svolti (da personale maschile) all'interno della casa...

Altri fattori agiscono «in positivo», ampliando cioè tanto la domanda quanto l'offerta di serve. Sono tali la pressione demografica nelle campagne, laddove comporta l'espulsione verso i centri urbani soprattutto di donne che vanno ad ampliare l'offerta di forza lavoro servile (11); la crescita dei ceti borghesi cittadini, tradizionalmente più inclini ad assumere personale di sesso femminile tanto rispetto alla nobiltà, quanto rispetto ai ceti rurali e a quelli artigianali (12); la maggior attenzione per l'infanzia, che porta alla nascita delle bambinaie; l'enfasi sulla dimensione privata e «femminile» di una sfera domestica nella quale comfort, igiene e pulizia assumono crescente importanza; la necessità di sostituire uomini con donne dove l'offerta maschile di lavoro servile scarseggia; la trasformazione di attività domestiche un tempo svolte prevalentemente da uomini in attività soprattutto femminili, come avviene nell'Ottocento alla preparazione dei cibi nelle dimore dei ricchi.

Ma la femminilizzazione del personale domestico così come emerge dai censimenti nazionali è senza dubbio dovuta anche a cambiamenti delle categorie di classificazione impiegate nella rilevazione e aggregazione dei dati. Tali mutamenti non sono comunque solo fonte di distorsione di dati «oggettivi» che lo studioso deve cercare di correggere costruendo categorie «confrontabili». Entro certi limiti, infatti, rispecchiano trasformazioni della società e/o mutamenti nei modi di interpretare e rappresentare la realtà. E se le rappresentazioni e le interpretazioni sono rilevanti per il loro valore «intrinseco» e per la loro capacità di orientare scelte precise e condizionare comportamenti concreti, ciò appare particolarmente vero rispetto ai servi e alle serve, dal momento che a lungo si è stati tali perché tali si era considerati, più che per il fatto di svolgere un mestiere specifico (13).

Stando ai dati dei censimenti il «balzo in avanti» più marcato, nell'ambito della femminilizzazione del personale domestico, sarebbe quello che caratterizza il 1901 rispetto al 1881: le donne passerebbero da circa due terzi a più di quattro quinti del totale (fig. 1). In parte si tratta senza dubbio di una trasformazione reale. In parte, tuttavia, l'aumento è dovuto al fatto che nel 1901 molte cuoche e cameriere d'albergo, non identificate come tali, vengono erroneamente incluse tra le domestiche, mentre i servi di campagna (in prevalenza maschi), che nel 1881 erano stati spesso classificati come persone di servizio, sono sistematicamente considerati come contadini (14).

Tali errori e incertezze mostrano la persistente difficoltà di stabilire in modo chiaro chi è un domestico e chi no. La differente incidenza delle donne nelle due rilevazioni non dipende tuttavia solo dal sommarsi di incertezze, errori e trasformazioni della realtà sociale. Dipende anche dal fatto che la composizione delle categorie impiegate nei due censimenti è differente. Particolarmente interessante, dal nostro punto di vista, è il modo in cui vennero classificati coloro che svolgevano funzioni di tipo amministrativo e direttivo alle dipendenze di una famiglia. Nel censimento del 1871 «impiegati privati, intendenti e maggiordomi» furono inclusi nella sesta categoria, «personale domestico» (15). Nel 1881 vennero classificati nella settima, «impiegati privati e personale di servizio»: «intendenti ed esattori privati», «scritturali e copisti» facevano dunque ancora gruppo con la servitù, ma al contempo erano da essa separati (16). Nel 1901 vennero invece inseriti nel gruppo delle «professioni ed arti liberali» (17). Per gli impiegati privati si trattò di una trasformazione definitiva. Maggiordomi e maestri di casa, invece, dal 1931 tornarono a essere classificati tra i domestici (18). La classificazione adottata nel censimento del 1901 accoglieva e sanciva una tendenza alla separazione tra servitori e impiegati privati che era nell'aria da molto tempo, ma che si era affermata in modo

sempre più netto - seppur lentamente e non senza contrasti - a partire dalla fine del Settecento (19).

2. *Esclusi*

Per capire la trasformazione delle categorie impiegate nei censimenti della popolazione è allora necessario fare un passo indietro. E cambiare scenario. Spostiamoci in Francia, all'epoca della rivoluzione. Nel 1789 il comitato incaricato di preparare la prima costituzione propose che, oltre al censo, tra le qualità necessarie per entrare a titolo di cittadino attivo nell'assemblea primaria del cantone ci fosse quella «di non essere per il momento in uno stato servile, ossia in rapporti incompatibili con l'indipendenza necessaria all'esercizio dei diritti politici» (20). La proposta fu approvata: un elettore non poteva «essere nello stato di domesticità, vale a dire di servitore salariato» (21). Ma subito sorse il problema di chiarire chi fosse colpito dall'esclusione. Il termine «domestico» non indicava infatti un gruppo specifico di lavoratori. Si stabilì che per domestici andassero intesi i «servitori salariati» e che non sarebbero stati considerati tali, se avevano gli altri requisiti richiesti, «gli intendenti o amministratori, i suddetti feudisti, i segretari, i carrettieri o capofattori impiegati dai proprietari, dai fittavoli o mezzadri». E poi ancora i bibliotecari, gli istitutori, gli artigiani che avevano terminato il loro apprendistato, i garzoni di bottega e gli addetti alla contabilità (22).

L'esclusione si basava sulla convinzione che i domestici, non essendo persone libere e indipendenti, fossero incapaci di operare scelte autonome. Essa venne ribadita anche nel decreto che fissava le modalità di elezione della Convenzione (23). Allora si stabilì, tuttavia, che operai, salariati e uomini di fatica delle aziende agricole non fossero più considerati domestici. Essi poterono dunque votare, tanto che le elezioni dell'estate 1792 sono spesso considerate elezioni a suffragio universale maschile (24).

In seguito acquisterà credito l'idea che in un regime di libertà fossero impossibili forme di dipendenza tali da impedire ad un uomo di obbedire alla propria volontà. E si diffuse la convinzione che i domestici erano salariati come tutti gli altri (25). La dichiarazione dei diritti della costituzione giacobina proclamò: «la legge non riconosce la domesticità; può esistere solo un vincolo di cure e riconoscenza tra l'uomo che lavora e quello che lo impiega» (26). Coerentemente, la costituzione del 1793 non esclude i servi dal suffragio: com'è noto, però, essa non venne mai applicata. Le discriminazioni nei confronti dei domestici caddero nel 1806, ma vennero reintrodotte alcuni anni dopo. I servi ottennero il godimento dei diritti politici solo nel 1848. Rimasero tuttavia ineleggibili nei consigli municipali ed esclusi dalla composizione delle giurie. Divennero cittadini a pieno titolo solo nel 1930 (27).

Sulla falsariga della costituzione francese del 1795, anche le cosiddette costituzioni «giacobine» italiane privavano i domestici del diritto elettorale (28): solo la costituzione bolognese del 1796 non li discriminava (29). Ciononostante proprio a Bologna troviamo un'espressione particolarmente chiara dei sospetti che i servitori potevano suscitare. «Come può essere buon democratico, chi costretto a prostituire la sua personal dignità con un contratto umiliante, che lo vende all'arbitrio, e ai capricci del ricco, e del nobile, assume il titolo odioso, ch'io non vorrei mai sentire in una Repubblica di *Servitore*, dove non dovrebbero esservi, che uomini liberi, e fieri della loro indipendenza»?», si chiede Giuseppe Valeriani al Gran Circolo Costituzionale della città nel 1798 (30). Non stupisce pertanto che la scelta della giunta costituzionale fosse assai contrastata (31); ad ogni buon conto, la costituzione bolognese – proprio come quella francese del 1793 - non entrò mai in vigore.

Nei successivi statuti dei principati e regni napoleonici l'esclusione dei domestici non è più menzionata, forse per le rigide barriere censuarie previste (32). Riproposta nel progetto di costituzione del Regno delle Due Sicilie (1820) (33), non sembra essere più stata ripresa né nell'ambito dell'elaborazione legislativa del 1831 e del 1848-49, né dalle leggi del Regno d'Italia (34). Ma non per questo la stigmatizzazione dei domestici poteva dirsi superata: la democrazia, sosteneva ad esempio lo storico e parlamentare Ercole Ricotti, «a me non piace come istituzione politica, benché io di cuore sia democratico, né abbia mai permesso alla minima persona di starmi a cappello basso in strada, né in piedi quando io fossi seduto, *eccettoché fosse un mio servo*» (35).

Tutto ciò non significa comunque che sui domestici gravi una condanna eterna e immutabile ad essere sempre e solo disprezzati o compianti. Oggi, come si vedrà meglio più avanti, molte colf ritengono che il loro mestiere goda di una certa considerazione sociale, mentre venticinque anni fa i giudizi in merito erano in genere assai negativi. In età moderna, d'altronde, la categoria «servo», come già si è accennato, era estremamente dilatata. Non tutti quelli che vi potevano venir inclusi appartenevano ai ceti inferiori della società. E si poteva essere al contempo servi e padroni (36): i domestici con mansioni direttive spesso

impiegavano a loro volta persone di servizio (37). Essere servo non significava poi trovarsi in una condizione necessariamente degradante: «non tutte le forme del servire sono disdicevoli, e calamitose. Quando si favella, che si fa al Principe, ella si ha talvolta di riconoscere, come un gran beneficio di Paradiso», scriveva don Pio Rossi a fine Seicento (38).

Ciononostante, nella società di *ancien régime* la condizione delle persone libere che servivano un padrone non era in genere assimilabile a quella di un lavoratore moderno, neppure nel caso dei domestici che lavoravano in cambio di un regolare salario. Essa manteneva infatti una vischiosa continuità con situazioni di limitazione più o meno accentuata della libertà personale, anche a causa del fatto che continuavano ad esistere tanto contadini vincolati ai padroni, per il permanere, in molte zone, di istituzioni feudali, quanto veri e propri schiavi (39). Non a caso nelle costituzioni elaborate in Francia e in Italia nel periodo rivoluzionario, nel codice civile napoleonico (1804, art. 1780), nei codici napoletano (art. 1626), parmense (art. 1690), albertino (art. 1802), estense (art. 1702) e ancora nel codice civile italiano (1865, art. 1628) si sarebbe affermato il principio che nessuno può vendere se stesso o essere venduto, e/o si sarebbe sostenuto che è possibile impiegarsi all'altrui servizio solo a tempo o per attività determinate (40).

Ma in precedenza era apparso molto più accettabile che potessero esistere forme di dipendenza anche estrema; nel complesso, infatti, le società di antico regime erano intimamente improntate alla disuguaglianza e alla gerarchia. Nobili e non nobili, laici e religiosi, maschi e femmine, primogeniti e cadetti, cittadini e contadini ecc. non avevano gli stessi diritti né godevano dello stesso livello di libertà. La dipendenza dei servi, anch'essa in concreto declinata in mille forme diverse, appariva pertanto assolutamente «normale». Forniva anzi una sorta di paradigma sul quale modellare, almeno in parte, gli altri rapporti asimmetrici. Fu contestualmente al tendenziale affermarsi di una società che si voleva basata sulla fratellanza di uomini liberi e uguali che l'esser servo si tinse dei foschi colori di una condizione inevitabilmente avvilita. Alcuni volevano dunque senz'altro eliminarla: «Niente domestici: chi lavora per un cittadino fa parte della famiglia e mangia alla sua mensa», affermò Saint-Just. E se a suo avviso la legge non doveva riconoscere padroni (41), Mazzini sostenne l'«abolizione della domesticità» intesa come «riabilitazione della classe così detta dei servitori» (42). Altri cercavano di addolcire la condizione dei servi evitando di maltrattarli: impedito che i vostri figlioli «usino asprezza coi domestici (...) che facilmente potrete convincerli (...) quanto inumano sia l'accrescere la naturale infelicità loro trattandoli con modi tirannici», sosteneva ad esempio Anna Pepoli Sampieri, sorella del patriota Carlo Pepoli (43). Molti, però, consideravano i domestici con diffidenza o addirittura con disprezzo: in un'epoca di affermazione della libertà non accettavano forse volontariamente di sacrificare la propria indipendenza in un'avvilita schiavitù che li rendeva incapaci di autonomia, o quantomeno sospetti (44)? Da sempre fedeltà e obbedienza erano infatti i cardini attorno ai quali si riteneva che l'identità del servo dovesse strutturarsi (45). Certo l'esperienza quotidiana mostrava chiaramente che i servitori in carne ed ossa potevano essere disobbedienti e infedeli. Ma un domestico *per definizione* autonomo e indipendente fu a lungo considerato da molti qualcosa di impensabile, quasi un ossimoro.

I servitori si resero conto, almeno in alcuni casi, delle trasformazioni in atto. Alcuni le accettarono (46). Altri reagirono cambiando mestiere. Altri ancora cercarono di contrastarle riaffermando la dignità del servire: a Bologna, per esempio, i membri della confraternita che riuniva i domestici, la congregazione di San Vitale, sostennero nei loro statuti del 1822 che il sodalizio non ammetteva «al suo Ceto se non i Servitori propriamente, e specificamente tali», vale a dire «coloro che di professione vivono all'altrui servizio in qualità di Domestici, o quasi Domestici in Case ed Impieghi Civili, con assegnazione di stipendio; cioè Ministri di Casa, Computisti, Segretarij, Cappe Nere, Staffieri, Cocchieri, Cuochi, Canevari, e Portantini purché questi ultimi siano inservienti ad un solo, e determinato Padrone. Quindi i Facchini, i Sguatterj, i Mozzi di Stalla, gli Artisti, gli Operaj, gli esercenti Arti meccaniche, i Gargioni grossieri, e simili Impiegati in vili Uffizj ed abbiotti restano esclusi, perché non vengono sotto il nome di Servitori nel senso inteso da questa Congregazione» (47). Tale posizione, riaffermata quasi senza variazioni ancora nel 1855, era destinata alla sconfitta. Per quanto riguarda segretari, computisti, ragionieri e via discorrendo, nel lungo periodo ebbe più successo la strategia di chi mirava ad «emancipare» tali figure dalla condizione servile, come dimostra anche l'evoluzione delle categorie impiegate nei censimenti nazionali prima analizzata (48).

Non sfuggirono invece allo stigma della servitù cuochi e credenzieri privati, che pure in alcuni casi si erano impegnati a nobilitare la cucina presentandola come un «laboratorio di chimica mangiativa» (49). Essi tuttavia nel corso nella seconda metà dell'Ottocento vennero sempre più spesso affiancati o sostituiti da cuoche e

cuciniere (50).

Il servizio domestico dunque si femminilizza in un contesto in cui il lavoro servile da un lato è un'attività sempre più stigmatizzata e penalizzante, dall'altro - abbandonato dai rappresentanti di quelle che un tempo erano state le sue fasce più alte - diviene un mestiere esercitato quasi solo da persone che appartengono agli strati più bassi della società.

3. *Doppiamente escluse*

Nel suo dizionario dei sinonimi Niccolò Tommaseo sostiene che il termine «servo» ha un senso «spiacevolissimo». Pare, tuttavia, aggiunge, che «questa voce (...) fosse più in uso anticamente, e si vada smettendo». Le fonti bolognesi da me analizzate sembrano confermarlo: nella prima metà dell'Ottocento essa è rara, praticamente assente nella seconda. Di impiego assai comune nel XVIII secolo, in quello successivo è sostituita da due parole che Tommaseo giudica meno offensive della dignità umana e che già in passato l'avevano affiancata, «servente» e «servitore». Il femminile «serva», invece, continua a essere utilizzato, seppur meno che nel Settecento (51). Tra i quasi settanta lemmi elencati nella tavola degli «operatori domestici» del *Vocabolario domestico* di Gianfrancesco Rambelli è d'altra parte presente la voce «serva», non la voce «servo» (52). Gli usi linguistici sembrerebbero insomma tradire l'esistenza di una diffusa mentalità secondo la quale - anche all'interno di un personale domestico che tendeva a femminilizzarsi - la condizione servile era più adatta alle donne che agli uomini.

Qual è allora la condizione delle domestiche? Per quanto riguarda il godimento dei diritti politici esse sono doppiamente escluse: in quanto serve e in quanto donne. Rispetto all'esclusione femminile, basti qui ricordare, limitando il discorso alla Francia e all'Italia, che il regolamento reale del 24 gennaio 1789 per la convocazione delle assemblee elettorali non impediva totalmente la partecipazione delle donne. Esso fu però applicato in modo tale da tagliar fuori anche quelle che avevano formalmente diritto di voto: da allora l'esclusione femminile dal suffragio venne costantemente ribadita fino all'ordinanza del 21 aprile 1944, che riconobbe il diritto delle francesi di essere elettrici ed eleggibili (53). Anche nell'Italia «giacobina» le donne non ottennero il godimento dei diritti politici (54). E se nell'Ottocento le possidenti, nelle consultazioni amministrative, erano elettrici in Toscana, elettrici ed eleggibili in Lombardia, l'unità d'Italia implicò l'accomunamento di tutte le donne nell'esclusione (55). Lasciando da parte la legge-beffa del 1925, che riconobbe il voto amministrativo ad alcune categorie femminili quando già era prevista la soppressione delle consultazioni elettorali a livello comunale per l'introduzione del regime podestarile, anche le italiane ottennero il suffragio e divennero eleggibili solo alla fine della seconda guerra mondiale (56).

Rispetto all'esclusione dei servi, dunque, quella delle donne venne riaffermata molto più a lungo e in modo molto più sistematico. Inoltre, se chi era servo per sfuggire all'esclusione poteva cambiare mestiere - tant'è vero che per i maschi la condizione di domestico era in genere solo *sospensiva* dei diritti di cittadinanza - per chi era donna non era possibile mutare la propria identità.

Pur diversa per livello di radicalità, tanto l'esclusione delle donne quanto quella dei servi rimandava ad antiche tradizioni: da questo punto di vista, nel porre le fondamenta della moderna categoria di cittadinanza i legislatori rivoluzionari si mostravano piuttosto conservatori (57). Nell'antica Grecia donne e servi (intesi come schiavi) erano privi di *status* politico (58). A Roma *servus* e *civis* erano due concetti antitetici e le donne, pur essendo cittadine romane, non votavano nelle assemblee ed erano escluse da una larga parte dei diritti e doveri dei cittadini maschi (59): la città antica, sia greca sia romana, era un «club di uomini» (60). Nelle città medievali - nelle quali il concetto di cittadinanza, mai del tutto tramontato, era tornato in auge per distinguere i gruppi ammessi agli organi di governo dai semplici abitanti e dai *rustici* - le donne erano escluse dalla vita politica, sebbene le proprietarie talvolta comparissero nei *consilia*, soprattutto in occasione di controversie legate alle loro proprietà (61). Ciò è vero anche in età moderna, quando le città, pur generalmente inserite in stati i cui abitanti erano sudditi di un principe, continuarono a riconoscere ad una parte dei loro abitanti lo statuto di cittadini, che implicava diritti e doveri specifici, non di rado graduati a seconda del censo e di altri criteri (62).

Della cittadinanza si poteva godere per nascita, per speciale privilegio, spesso per matrimonio. Oppure per ammissione. Rispetto ai temi che stiamo trattando, proprio l'analisi dei requisiti richiesti agli aspiranti cittadini riveste particolare interesse. Certo tali requisiti variavano a seconda dei periodi e dei luoghi. Soprattutto dal Quattrocento l'ammissione venne tuttavia di frequente subordinata al fatto di avere una casa in città e di

abitarvi davvero: di avere «fuoco e loco», come dicevano molte fonti italiane. In questo senso a Bologna nel 1597 si stabilì che potesse divenire cittadino solo chi avesse abitato in città «con li beni, e famiglia», «astenendosi totalmente da opere, officij rusticali», «vivendo civilmente» e tenendo «casa aperta sotto suo proprio nome» per venticinque anni continui: e nel computo non si sarebbe potuto comprendere «il tempo dello star gargione, ò a dozzina, o come amico, ò come servitore».

Disposizioni del genere da certi punti di vista riproducevano l'antica antitesi tra *civis* e *servus*, e contribuivano a mantenere alcuni elementi in comune tra la condizione degli schiavi e quella dei domestici liberi. In epoca comunale, d'altronde, tale antitesi aveva assunto anche un'altra forma, il contrasto tra città e campagna. L'aria della città rende liberi, si era detto. In base a tale tradizione, in alcuni contesti prolungatasi anche in età moderna, i rustici di condizione servile vissuti entro il perimetro urbano senza essere reclamati dal padrone per un certo periodo, spesso un anno e un giorno, divenivano uomini liberi, quasi che condizione servile e vita in città fossero due stati antitetici. Ma in tal caso si parlava di servi e di cittadini in una diversa accezione rispetto ai documenti citati sopra: da un lato i rustici non sempre acquisivano, con la libertà, anche la cittadinanza; dall'altro, in città i servi, seppur d'altro tipo, non mancavano e per di più erano spesso esclusi dall'acquisizione dei diritti politici.

Grazie a disposizioni che limitavano l'accesso alla cittadinanza a chi aveva «casa aperta» o «fuoco e fumo» essa era infatti sostanzialmente riservata ai capifamiglia, e non si estendeva a coloro che erano sottoposti al *pater*, cioè moglie, figli e servi. Era un'impostazione coerente con l'idea, profondamente radicata, che la famiglia fosse la cellula prima della società, una società che tra l'altro si immaginò a lungo formata da gruppi strutturati, da «corpi», più che da singoli individui (63).

Nella pratica, non sempre la situazione era riconducibile a tali ordinati schemi interpretativi, come dimostra la presenza, sempre più numerosa almeno a partire dal Seicento, di servitori che non abitavano con i padroni e che erano a loro volta capi di casa. A livello teorico, tuttavia, che la cittadinanza dovesse essere riservata al *pater familias*, e che dunque donne e servi dovessero esserne esclusi, venne riaffermato per secoli con impressionante costanza, per quanto non mancassero alcune voci che non si univano al coro; prima fra tutte, forse, quella di Christine de Pisan, autrice quattrocentesca della *Cité des dames*. In questo senso l'esclusione di donne e servi era presente anche in formulazioni che svincolavano il concetto di cittadinanza dalla dimensione municipale, come quella di Jean Bodin, seppur, in questo caso, con qualche contraddizione (64). Pure i *levellers*, d'altronde, che durante la prima rivoluzione inglese si opposero a chi voleva restringere il suffragio ai soli proprietari, limitavano il diritto di voto ai maschi adulti e mostravano di ritenere che, anche fra loro, apprendisti, indigenti e domestici non dovessero godere, perché troppo dipendenti da altri uomini (65). Le stesse elaborazioni giusnaturalistiche settecentesche assumevano come soggetto «il *pater familias* della società di antico regime», «vertice di una piramide di poteri ed obbedienze». Per secoli e secoli, insomma, la cittadinanza è stata un privilegio di cui non tutti godevano, tendenzialmente riservato ai maschi adulti liberi e indipendenti (66).

La grande novità della rivoluzione francese è stata dunque di averla estesa alla globalità dei membri della nazione, portando alle estreme conseguenze una tendenza che aveva cominciato a delinearsi in Francia già dalla seconda metà del Cinquecento, di aver tendenzialmente identificato il cittadino con l'uomo in generale e di aver dichiarato che tutti «gli uomini nascono e vivono liberi ed eguali nei diritti» (67). Certo, quando poi si andarono a definire nel concreto diritti e doveri delle persone in carne ed ossa, continuarono ad agire a lungo antiche tradizioni che portavano a differenziare - in modo più o meno costante e radicale - adulti e minori, uomini e donne, ricchi e poveri, servi e non, cosicché si poté parlare di cittadini sia in un'accezione estesa, intendendo tutti i membri della nazione, sia in un'accezione ristretta, intendendo solo coloro che godevano dei diritti politici (68). Erano tuttavia poste le basi per reclamare l'allargamento della cittadinanza politica a tutti i membri della nazione, anche se c'è da chiedersi quanto i «vizi d'origine» della categoria e la vischiosità di tradizioni secolari pesino ancor oggi sul modo in cui essa viene concretamente vissuta dai diversi soggetti (69).

Non si può negare, infatti, che la famiglia fosse uno dei pochi corpi intermedi tra individuo e società che, a differenza di nobiltà, corporazioni e ordini religiosi, non venne soppresso neppure durante gli anni rivoluzionari. La dipendenza dal *paterfamilias* nell'ambito domestico poteva così continuare ad essere addotta, insieme ad altre motivazioni, per giustificare l'esclusione di donne e servi. E nella misura in cui, tra Sette e Ottocento, l'interpretazione della famiglia come comunità naturale finì per prevalere sull'interpretazione che in essa vedeva una società contrattuale, le relazioni asimmetriche presenti nella sfera privata parvero l'esito di una

vocazione originaria dei suoi membri. Si ritenne, pertanto, che esse non dovessero né potessero essere modificate, mentre nella sfera pubblica nata dal patto stretto tra cittadini liberi e uguali ogni dipendenza personale in contrasto con la libertà e l'uguaglianza andava bandita (per quanto diverso potesse poi essere il modo di intendere tale principio da parte dei diversi schieramenti politici). In età moderna la famiglia era stata considerata e trattata, dai più, come cellula-base gerarchicamente strutturata di una società formata da «corpi» che si volevano anch'essi disposti in un preciso ordine ascendente. Ora essa appariva agli occhi di molti come una comunità naturale radicalmente diversa dall'ambito della politica: sfera privata e sfera pubblica non erano più viste come elementi di un *continuum* ma come ambiti opposti. L'enfatizzazione dell'alterità tra le due «sfere» permetteva di risolvere, o quantomeno di attenuare, la contraddizione, altrimenti esplosiva, tra il mantenimento del gerarchico «corpo» rappresentato dalla famiglia, funzionale ad una ben precisa distribuzione del potere, e i proclamati principi di libertà e uguaglianza; tra l'organicismo delle relazioni familiari e l'individualismo della politica. Ovviamente non tutti condividevano tale visione, e senza dubbio nella concretezza della vita quotidiana i rigidi confini tra le due presunte sfere risultavano molto meno chiari e cristallini di quello che tante formulazioni lasciavano presagire. Ma le opinioni orientavano le concrete scelte dei legislatori, traducendosi in norme, regole, diritti, esclusioni: come - appunto - quella di servi e donne (70). In fondo era proprio perché si riteneva che fossero destinati a svolgere le loro funzioni in una famiglia che si voleva basata per natura sull'asimmetria di potere tra il capo e gli altri membri che gli uni e le altre erano considerati privi dell'indipendenza necessaria al *citoyen* per essere tale.

Le analogie e gli elementi comuni tra la posizione delle donne e quella dei servi non devono però far dimenticare le differenze che esistevano fra l'una e l'altra. Le specificità del corpo femminile e il modo in cui erano interpretate permettevano infatti di sostenere «inequivocabilmente» che le donne - a lungo considerate inferiori agli uomini - erano destinate per natura alla maternità, alla famiglia e «dunque» alla dipendenza nell'ambito domestico (71). I servi domestici, invece, da un lato potevano cambiare mestiere, dall'altro svolgevano le loro prestazioni a pagamento ed erano pertanto attratti nell'orbita del mercato, dove dominava la logica del contratto. Finivano così per trovarsi in una condizione particolarmente ambigua. Forse per questo la loro esclusione ha avuto una durata e una pervasività minore, rispetto a quella delle donne.

Come si è detto, nelle società di antico regime tutte le forme di dipendenza avevano ricalcato, entro certi limiti, il modello del rapporto servo/padrone. Nella misura in cui tutti dipendevano da qualcuno, foss'anche solo dio, o il sovrano, si poteva dire (e con molta meno retorica di quanto oggi possa sembrare) che tutti erano servi. Allorché i rapporti di dipendenza riconosciuti come tali vennero quasi completamente relegati nella sfera privata, solo nella sfera privata continuarono ad esistere relazioni definibili in senso lato come «servili». Visto tuttavia che i bambini sarebbero rapidamente arrivati alla maggiore età e che i domestici erano sempre più attratti nell'ambito dei rapporti contrattuali di mercato, questo risultava particolarmente vero per le donne, che non avevano quasi nessuna speranza di uscire dalla loro condizione. Da un lato la dipendenza dei servitori si allentava, trasformandosi lentamente in un «normale» rapporto di lavoro. Dall'altro la condizione delle donne - e in particolare quella delle donne sposate, una delle categorie più a lungo tenute per legge in condizione di subalternità (72) - assumeva i colori della dipendenza «per eccellenza». Non a caso sempre più spesso, man mano che il pieno godimento dei diritti si allargava a fasce più ampie di popolazione maschile, la condizione delle donne sposate veniva stigmatizzata da chi lottava per la «liberazione della donna» proprio facendo ricorso a termini come «servitù» o addirittura «schiavitù»: «come ognuno vede, la donna, in qualunque regime coniugale è *schiava o minore*», scrisse Anna Maria Mozzoni. Ma non è che una citazione tra mille (73).

Il lavoro domestico si femminilizza, dunque, in un contesto in cui viene accentuandosi la connotazione della dipendenza come dimensione specificamente femminile. Da sempre parzialmente assimilati in una condizione di non pieno godimento dei diritti, donne e servi finiscono per essere due categorie ancora più sovrapposte: da una parte i servi sono rappresentati in misura crescente da donne (tab. 1; fig. 1); dall'altra, con l'allargamento del pieno godimento dei diritti a fasce sempre più larghe di popolazione maschile, la dipendenza metaforicamente «servile» diviene qualcosa di caratteristico della condizione delle donne, e delle donne sposate in particolare.

4. Il lavoro e la fatica

«Ti guadagnerai il pane con il sudore della fronte»: per secoli chi ne aveva i mezzi ha cercato di sfuggire alla maledizione biblica vivendo di rendita (74). Schematizzando si può anzi dire che riuscire ad assurgere al

gruppo di coloro che potevano permettersi di vivere senza lavorare - cioè in primo luogo i nobili - significava accedere a diritti preclusi agli altri ceti. Proprio la lotta contro la nobiltà e i suoi valori rappresenta uno degli elementi che hanno contribuito per contrasto a valorizzare il lavoro, a sottolinearne la caratteristica di contributo del singolo al benessere della società cui appartiene: «il lavoro è sacro ed è sorgente della ricchezza d'Italia» (75), proclama ad esempio Mazzini.

È nell'ambito di tale processo che il lavoro tende a trasformarsi da bruta fatica a fonte di diritti. Nel nostro paese la trasformazione comincia a trovare ricezione legislativa nel 1882, con il nuovo codice di commercio da un lato e l'allargamento del suffragio dall'altro. Se la prima legge elettorale dell'Italia unita è rigidamente censitaria, quella del 1882 abbassa il censo richiesto in modo tale da poter comprendere tra gli elettori «tutti i contribuenti della ricchezza mobile iscritti nei ruoli per redditi da lavoro dipendente», tanto che gli aventi diritto al voto balzano da poco più di 600.000 a oltre due milioni, pari al 6,9% della popolazione» (76). Il lavoro inizia insomma «ad essere considerato come criterio per l'inclusione tra coloro ai quali si riconosce la pienezza dei diritti (77). Tale tendenza - affermatasi lentamente, tra mille contrasti e in modo non lineare - ha trovato il suo punto di espressione forse più alto nell'art. 1 della Costituzione, in cui il lavoro è presentato come fondamento sul quale poggia tutto l'edificio della repubblica democratica (78).

Ma non tutte le forme della tradizionale fatica compiono la metamorfosi in lavoro che è anche fonte di diritti. Certo non diviene tale il lavoro domestico delle donne, che con l'andar del tempo è anzi sempre più svilito ad attività non produttiva perché considerato «naturale», attinente al mondo della riproduzione biologica piuttosto che a quello della produzione economica, e in quanto tale non regolato da un contratto: inevitabilmente irriducibile, insomma, al lavoro «vero», sempre più caratterizzato come scambio di prestazioni contro denaro realizzato nella sfera pubblica (79). Non a caso il lavoro familiare verrà definito da alcuni interpreti come figura «agiuridica» (80). Ma a tal proposito si ricordi che, in base all'art. 29 della Costituzione, «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società *naturale* fondata sul matrimonio» e che anche nell'ultimo censimento (1991) le casalinghe, definite come «coloro che si dedicano prevalentemente alla cura della propria famiglia e della propria casa», sono state classificate tra la popolazione non attiva (81).

Che la destinazione prioritaria delle donne debba essere rappresentata dall'ambito domestico e dalle attività di riproduzione è convinzione che in settori influenti della società italiana sembra rafforzarsi più o meno parallelamente al processo di valorizzazione del «vero» lavoro. Frutto di dinamiche complesse, il radicarsi di tale convinzione rappresenta comunque anche una risposta alle sollecitazioni che derivano dalle trasformazioni della partecipazione femminile al mondo del lavoro. Il lavoro «vero» - se e quando è svolto dalle donne - appare infatti a molti una potente minaccia al sovvertimento degli equilibri di potere tra i sessi, nella famiglia e nella società. Tale atteggiamento porta, in più di un caso, a svalutare i lavori extradomestici svolti dalle donne rispetto alle attività domestiche intese come loro compito principale (82).

È esemplare, da questo punto di vista, proprio il modo in cui vengono classificate le attività femminili nei censimenti nazionali. Prevalentemente ritagliate sulla figura del lavoratore con un impiego unico e ben definito (83), le categorie professionali dei censimenti risultano in genere inadatte a classificare, accanto ad una parte degli uomini, l'infinito numero di donne che si affannano in una pluralità di lavori, in parte casalinghi, in parte extradomestici (84). Rispetto alle griglie costruite, le donne appaiono figure sfuggenti, difficili da inquadrare. Nel corso degli anni, tuttavia, e in particolare tra Otto e Novecento, si rafforza la tendenza a classificare secondo la «condizione» quelle che svolgono attività extradomestiche in modo integrativo, mentre gli uomini vengono sempre più spesso classificati solo in base alla professione. In questo senso, nel 1901, diversamente da quello che si era generalmente fatto nel 1881, «se una donna aveva dichiarato di attendere alle cure domestiche ed in via accessoria di filare o di tessere lino o canapa o lana o di fare qualche lavoro di cucito, per conto suo o d'altri, si [era] considerata come occupazione principale quella di attendere alla propria casa». Analogamente, le donne «le quali oltre ad attendere alla loro famiglia (...) erano *serve avventizie*» erano state classificate non come lavoratrici ma nella categoria delle «persone mantenute dalla famiglia» (85). Non stupisce quindi che tra il 1881 e il 1901 - stando ai dati censuari - la percentuale delle casalinghe, tra le donne di età da nove anni in su, fosse balzata dal 33 al 50,2% (86). Anche censimenti successivi avrebbero spesso messo in primo piano il lavoro domestico, rappresentando senza dubbio almeno uno dei fattori dell'aumento delle persone registrate come casalinghe. La loro incidenza crebbe infatti ininterrottamente fino al 1931, quando raggiunse il 67,9% delle donne nelle fasce di età assunte come base per la classificazione professionale, cioè quelle da dieci anni in su. Certo nel 1936 calò al 56,1%, probabilmente per gli effetti

congiunti di un diverso atteggiamento delle autorità preposte alla realizzazione del censimento verso il lavoro femminile e del maggiore coinvolgimento delle donne nei settori «produttivi» dovuto alla guerra d’Etiopia; ma nel 1951 risalì al 61,8%, e solo in seguito iniziò a calare, raggiungendo nel 1991 il 36,8% (87).

Se nel 1882 cominciò in Italia la ricezione legislativa del processo di «nobilitazione» del lavoro, e dunque la sua sanzione ufficiale, tra il 1881 e il 1901 per le donne si avviò - in parte per trasformazioni reali, in parte per il modo in cui la realtà veniva rappresentata - quella che potremmo chiamare un processo di relegazione nella «casalinghitudine». Ma le donne classificate tra coloro che erano impiegati nei settori del lavoro «vero» avevano cominciato a diminuire già in precedenza: le attive, che nel 1861 risultavano il 47,1% della popolazione femminile, nel 1881 erano il 40,2% (nel 1901 sarebbero state il 32,4%). E se si fa il calcolo escludendo le bambine, con una scelta un po’ arbitraria rispetto al primo censimento, ma corretta rispetto ai successivi, le attive appaiono il 61,9% dell’universo femminile nel 1861, il 50,5% nel 1881, il 41,1% nel 1901. La loro diminuzione è costante fino al 1931 (23,5%) e, dopo la breve inversione di tendenza fatta registrare nel 1936 (30,1%), raggiungono il minimo storico del 22,3% nel 1961 (in seguito si avvia un aumento, lieve fino al 1971 (23,5%); più consistente nel decennio successivo (28,2% nel 1981); limitato tra 1981 e 1991, quando la loro percentuale risulta del 29,9%) (88).

Tutto ciò non significa, tuttavia, che il lavoro rappresenti una via di accesso ai diritti solo per gli uomini. Certo, in occasione della riforma elettorale del 1882, «il sesso femminile rimane un ostacolo invalicabile» (89). E lo stesso avviene nel 1912. Ma nel momento in cui il voto alle donne sembra più vicino, vale a dire dopo la prima guerra mondiale, esso sarà presentato e interpretato da una parte delle forze in campo *anche* come ricompensa del grande sforzo lavorativo femminile durante il conflitto. Inoltre, se il progetto di introduzione del suffragio non va in porto, viene però approvata la legge sulla capacità giuridica (l. 17 luglio 1919, n. 1176), che abolisce l’autorizzazione maritale ed ammette le donne alle professioni e agli impieghi pubblici, pur con importanti eccezioni e una successiva applicazione molto restrittiva (90).

Con la legge del 1919 iniziava il lungo e tormentato viaggio delle donne verso la parità sul lavoro, definitivamente sancita solo nel 1977, e di fatto ancor oggi non realizzata (91). Dall’inizio del secolo la presenza femminile nel mondo del lavoro era stata oggetto anche di altri provvedimenti, cosiddetti di tutela. Entro certi limiti si trattava, anche in questo caso, del riconoscimento di diritti, seppur declinati prevalentemente come divieti: divieto dell’impiego di donne nei lavori sotterranei, divieto del lavoro notturno nel caso delle minorenni (poi esteso a tutte le donne); fissazione in dodici ore giornaliere dell’orario massimo di lavoro e introduzione di un giorno di riposo settimanale; introduzione del congedo di maternità; istituzione della Cassa di maternità. Tali provvedimenti nella donna lavoratrice cercavano di difendere la funzione materna e familiare: essi, tanto per l’ideologia da cui scaturivano e che ora con la forza della legge rafforzavano, quanto per gli effetti negativi sull’occupazione femminile che potevano avere a causa dell’aumento dei costi a carico dei datori di lavoro, finivano per potenziare a più livelli la centralità di quella destinazione materna e familiare delle donne che tanto spesso era stata invocata per giustificare la loro esclusione dalla sfera pubblica e dal godimento dei diritti politici (92).

Significativamente tale legislazione - così come quella fascista che la sviluppò per favorire, attraverso una migliore tutela della maternità, il raggiungimento degli obiettivi demografici del regime - non si applicava al lavoro agricolo, né a quello a domicilio, né a quello nelle aziende familiari, né a quello domestico, a testimonianza del fatto che ciò che il legislatore intendeva arginare non era tanto o solo la fatica che poteva avere effetti deleteri sulla gravidanza, sul parto e sul puerperio, quanto piuttosto il lavoro che in qualche modo entrava in competizione con il ruolo domestico delle donne, il lavoro che creava una frattura rispetto ai compiti svolti nella casa e nella famiglia. Se tale era l’intenzione dei legislatori, a favore di chi lavorava nella sfera domestica non era necessario alcun provvedimento, qualunque fosse la durezza e la durata delle attività svolte.

Vedere solo l’aspetto negativo di tale legislazione sarebbe però un errore. Essa, infatti, sanciva anche il riconoscimento statale dell’importanza - per la nazione - della maternità. Implicava dunque un certo riconoscimento anche del ruolo delle donne (e in particolare delle madri), pur incatenandole in tal modo ancor più saldamente al loro presunto ruolo «naturale». Inaugurava inoltre una profonda trasformazione nei rapporti tra Stato e famiglia, tra sfera pubblica e sfera privata (93). E tuttavia tale legislazione finiva per confermare una precisa realtà: era il lavoro extradomestico quello che (anche rispetto ai ruoli domestici delle donne) forniva qualche diritto (94).

Ma se il lavoro salariato dà accesso a diritti mentre il lavoro domestico non viene considerato un vero lavoro, qual è la condizione delle serve che svolgono nella sfera domestica, in cambio di un salario, le stesse attività delle casalinghe, che ufficialmente non lavorano?

5. *Lavoratrici ergo cittadine?*

Inizialmente il legislatore italiano non regolò il servizio domestico come istituto particolare. Gli articoli del codice civile ad esso dedicati si limitavano a ribadire, sulla falsariga degli artt. 1779 e 1780 del codice napoleonico, che una delle «tre principali specie di locazione di opere e d'industria» era «quella per cui le persone obbligano opera propria all'altrui servizio» (art. 1627), e che la locazione delle opere non poteva che essere «a tempo, o per una determinata impresa» (art. 1628) (95). L'unica preoccupazione del legislatore che traspariva dal testo era dunque quella di eliminare i possibili residui di subordinazione personale. Rispetto al modello francese, la legislazione italiana si rivelava anzi più attenta a porre colui che presta la sua opera e colui a favore del quale l'opera è prestata su un piano di parità: non riprendeva infatti l'art. 1781 del codice napoleonico - oggetto peraltro allora di duri attacchi che ne avrebbero favorito, di lì a poco, l'abrogazione (1868) - che esprimeva e sanciva una sorta di inferiorità morale del domestico rispetto al padrone (96). Rifacendosi ad un'usanza della Francia d'*ancien régime*, l'art. 1781 stabiliva infatti che «le maître est cru sur son affirmation, pour la quotité des gages; pour le paiement du salaire de l'année échue; et pour les à-comptes donnés pour l'année courante» (97). E se articoli ad esso corrispondenti erano presenti (accanto ad altri che riproducevano l'art. 1779) in tutti i codici preunitari, il codice Pisanelli si rivelava più liberale anche di tali codici, oltre che della legislazione francese (98).

Questo non significa, tuttavia, che il nuovo Stato italiano trattasse in tutto e per tutto il domestico come un lavoratore indipendente e responsabile. L'art. 1153 stabiliva infatti che ciascuno «è obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere, o colle cose che ha in custodia»: in questo senso il padre, e in sua assenza la madre; i tutori; i precettori e gli artigiani erano obbligati, rispettivamente, per il danno causato dai figli minori; dai loro amministrati coabitanti; dagli allievi e apprendisti sotto la loro vigilanza. Analogamente, padroni e committenti erano responsabili «pei danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze alle quali li [avevano] destinati». Tale norma - ancora oggi in vigore (99) - era certo protettiva del lavoratore dipendente. Il modo in cui l'articolo era formulato assimilava tuttavia i domestici ai minori, ponendoli anzi da un certo punto di vista in una condizione di dipendenza anche superiore, dal momento che i padroni - a differenza di genitori, tutori, precettori e artigiani - non erano esonerati dalla responsabilità neppure se provavano di non aver potuto impedire il danno. A seconda delle interpretazioni, tale disposizione veniva fatta derivare dall'obbligo dei padroni di assumere solo buoni domestici (*mala electio est in culpa*) o dalla natura giuridica del rapporto di servizio: in base ad essa l'opera del domestico era intesa come attività di «cooperazione ed integrazione all'opera del padrone». Non poteva pertanto che svolgersi «nel suo interesse con vincolo di dipendenza e nello afflato della fiducia» (100). Entro certi limiti il servo era insomma - come lo schiavo di Aristotele - uno «strumento animato» nelle mani del padrone (101).

Coerentemente con il principio che lo vedeva responsabile dei danni causati dai domestici, il padrone poteva usare mezzi di correzione o di disciplina nei loro confronti. Il ricorso a tali mezzi che avesse provocato «danno o pericolo alla salute» della persona sottoposta avrebbe però configurato il reato previsto dall'art. 390 del codice penale Zanardelli (102). Se poi il padrone, «abusando del suo morale ascendente» o in altro modo avesse ridotto il domestico in schiavitù o in una condizione analoga, avrebbe commesso un delitto contro la libertà individuale, punito con pene molto severe (103). «Dal preconetto di sorveglianza verso la classe dei domestici» che la legislazione italiana aveva «ereditato dalle precedenti» derivavano anche altre asimmetrie e vischiosità: l'art. 78 della legge di pubblica sicurezza del 1889 relativo ai libretti di lavoro, ad esempio, obbligava il padrone a fare una dichiarazione non solo sulla durata e sulla natura del servizio prestato dal domestico, ma anche sulla condotta di quest'ultimo (104).

Tradizionalmente, i sospetti verso i servi si esprimevano spesso in norme che colpivano con particolare durezza il furto perpetrato a danno del padrone (famulato) (105). Si inserivano in tale tradizione, classificando il famulato tra i furti qualificati, sia il codice penale piemontese del 1859, gradualmente esteso a tutta l'Italia - ad eccezione della Toscana, dove venne mantenuto il codice del 1853 per l'inopportunità politica di reintrodurre la pena di morte (106) -, sia quello toscano, appunto (107), che tuttavia, a differenza di quello

piemontese, inseriva tra i furti qualificati anche quello commesso dal padrone ai danni del servo (art. 377): un'impostazione, questa, che fu ripresa dal codice Zanardelli del 1889 (108).

Come l'art. 1627 del codice civile, gli articoli relativi ai furti qualificati del codice Zanardelli cercavano dunque di sottrarre per via legale i domestici a consolidate tradizioni di inferiorità rispetto ai padroni. Da questo punto di vista è rilevante che la legge tutelasse con una disposizione specifica il diritto delle persone di servizio al compenso pattuito: l'art. 1956, comma 4 del codice civile stabiliva che esse godevano di privilegio sulla generalità dei mobili del padrone come garanzia del pagamento degli ultimi sei mesi di salario (109). La legislazione, tuttavia, non mancava di contraddizioni, come in parte si è visto. La stessa scelta di limitare a poche disposizioni la specifica regolamentazione del servizio domestico, assoggettandolo, per il resto, alle norme generali, finiva per rendere inevitabile il ricorso alle consuetudini tanto nella pratica dei rapporti quotidiani tra domestici e padroni, quanto nelle decisioni dei giudici e nelle interpretazioni dei commentatori. E tali consuetudini in buona parte si basavano su una asimmetria tra lavoratore e padrone non solo profonda, ma anche diversa, per molti aspetti, da quella che caratterizzava altri rapporti di lavoro, in primo luogo quelli tra imprenditori e operai.

Secondo autorevoli giuristi, per esempio, i domestici, essendo accolti in seno alla comunità familiare, erano tenuti a «seguirne l'andamento e le abitudini» e a non propalarne i segreti (110); a mutare residenza a «talento del datore di lavoro» (111); ad avere verso il padrone una vera e propria *affectio*; a svolgere i propri compiti con la «diligenza del buon padre di famiglia»; a portare ai datori di lavoro un rispetto che aveva «lo stesso contenuto e lo stesso fondamento che l'*obsequium* di diritto germanico e feudale», seppur «depurato dallo stato di soggezione personale che eragli inerente» (112). In questo senso i domestici avrebbero dovuto tenere, anche fuori del rapporto di lavoro, una buona condotta, in modo da «non menomare il prestigio della azienda familiare»: e tale obbligo avrebbe dovuto essere «tanto più rigido» quanto più «preminente» fosse stata la condizione sociale del datore di lavoro. La gravidanza illegittima di una serva poteva così essere annoverata, nel 1933, tra le giuste cause di risoluzione del contratto in quanto poteva nuocere «alla stima, onorabilità e decoro del padrone e della di lui famiglia», laddove «trattandosi d'operaia» si riteneva «non potere detto caso assumere la gravità di motivo di licenziamento» (113).

Fino verso la metà del del Settecento, in Francia, la paternità di un bambino nato da una serva convivente con la famiglia padronale era attribuita al capofamiglia, a meno che non fosse possibile dimostrare il contrario (114). Pur di difficile quantificazione, lo sfruttamento sessuale delle domestiche continuò anche in seguito (115). Non stupisce quindi che «la fama» di una domestica, soprattutto se impiegata presso «un celibatario che visse solo», fosse giudicata «espostissima». Non mancava dunque chi riteneva legittimi gli eventuali reclami del marito di una donna impiegata nel servizio domestico solo nel caso in cui il lavoro fosse svolto presso uno scapolo solitario. A questo proposito va rilevato che, in base all'art. 131 del codice civile, la moglie non aveva bisogno dell'autorizzazione del coniuge per fare la serva, purché la prestazione del servizio fosse «conciliabile con i doveri che ha verso il marito, e soprattutto coll'obbligo che essa ha di accompagnarlo dovunque egli creda di fissare la propria residenza». Proprio per tale motivo l'opinione prevalente era che la «continuata opposizione» di quest'ultimo al proseguimento del servizio dovesse in tutti i casi far decidere «per la nullità del contratto in omaggio dell'autorità del marito che è a capo della famiglia, e per il bene della pace della casa» (116). In questo senso, anche dopo l'abolizione dell'autorizzazione maritale, nel 1919, si sosteneva essere fuor di dubbio «il diritto del marito a chiedere, *jure proprio*, quale capo di famiglia, la risoluzione del contratto di lavoro della moglie, qualora questo contratto fosse lesivo dei doveri fondamentali della donna maritata, cioè fedeltà, convivenza, assistenza maritale; perocché in tal caso il contratto di lavoro sarebbe illecito (...) e quindi nullo» (117).

Nella misura in cui i doveri della serva verso i padroni coincidevano, in larga parte, con quelli della moglie nei confronti del marito, il lavoro di servizio poteva insomma collocarsi in rotta di collisione con il ruolo familiare delle donne più ancora dei lavori «moderni» che tanto preoccupavano le classi dirigenti. In parte ciò dipendeva dalla difficoltà di distinguere nettamente - nella vita delle serve come in quella delle casalinghe - tra tempo di lavoro e tempo libero, tra spazi lavorativi e spazi domestici, tra sfera «pubblica» e sfera «privata» (118). Dipendeva, insomma, dagli arcaismi, dagli elementi «feudali» (per riprendere l'espressione di D'Amario) che caratterizzavano il servizio domestico. Non a caso nel 1900 Riccardo Bachì poteva sostenere che la sfera domestica era investita da un'«evoluzione regressiva»: vi arrivavano sì «gli echi e i riflessi di tutte le mutazioni» che avvenivano «vertiginose» nella vita sociale. Eppure rimaneva «arretrata»: «lo spirito etico

della fase passata, sbattuto dai venti gagliardi e qualche volta tempestosi della nuova vita economica, sembra vada a rifugiarsi fra le pareti domestiche, quasi in una ultima venerabile rocca» (119).

Erano di diversa opinione quei giuristi che - con un'ingenua quanto ideologica *laudatio temporis acti* (120) - denunciavano il «livellarsi» del servizio domestico sul modello del lavoro industriale, che aveva finito, a loro avviso, per eliminare l'assistenza un tempo assicurata dal padrone al servo, con «danno sociale» assai grave: nella nuova situazione il domestico restava «in balia di un fortunoso avvenire, senza sicuro affidamento per i casi di malattie gravi, inabilità al lavoro per periodi prolungati, e specialmente per la vecchiaia». Ciò rendeva necessario l'intervento dello Stato. Ma la richiesta di un intervento legislativo scaturiva anche dalla necessità, avvertita da vari interpreti, di regolare quelle specificità del servizio domestico che la sua classificazione tra le locazioni di opere (da alcuni ritenuta errata [121]) non permetteva di disciplinare (122).

Ciononostante le domestiche e i domestici furono a lungo esclusi da larghissima parte delle leggi relative alla regolamentazione del lavoro o alla tutela dei lavoratori introdotte nel nostro paese. Non vennero infatti compresi in quelle sul lavoro dei fanciulli e delle donne e sulla tutela della maternità (123); sulla limitazione dell'orario ad un massimo di otto ore giornaliere e quarantotto, poi quaranta, settimanali (124); sui contratti collettivi (125); sull'assoggettamento delle competenze, in caso di controversie, alle sezioni del lavoro istituite presso le preture e i tribunali (126); sulla tutela in caso di disoccupazione involontaria e via discorrendo (127). Gli unici provvedimenti di cui domestiche e domestici beneficiarono nei primi quarant'anni del Novecento furono quelli del 1923 sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, estesi, nel 1927, alla tubercolosi (128).

Il lavoro domestico rimaneva, insomma, abbandonato quasi «del tutto all'arbitrio dei singoli». Ciò dipendeva dal prevalere dell'opinione secondo la quale «un rapporto svolgentesi di regola nell'ambito delle pareti domestiche, e che dev'essere tutto pervaso da sensi di benevolenza dovuti dal datore di lavoro alle persone addette al proprio servizio, meglio viene regolato fra i privati» (129). Proprio constatando che la disciplina del contratto di lavoro domestico, «intimamente connessa con le più delicate questioni di politica sociale», era ancora in formazione e avrebbe potuto arrivare ad un «assestamento definitivo solo attraverso di una legislazione speciale», la commissione ministeriale per la riforma della legislazione commerciale istituita nel 1919 non aveva ritenuto opportuno introdurre nel codice di commercio norme in materia (130). Certo doveva esserci un gran timore nell'intervenire per via legislativa se Rodolfo Nenci, proponendo nel 1938 l'inquadramento sindacale dei domestici, teneva a precisare alle *matres familias* che ciò non avrebbe comportato «nessuna ingerenza o limitazione della libertà nelle faccende domestiche o familiari» e non avrebbe creato «difficoltà e grattacapi» (131).

Il contenuto delle proposte via via avanzate per regolare la materia da un lato e, dall'altro, le difficoltà e le lungaggini incontrate nella traduzione in legge di garanzie anche minime costituiscono un'ulteriore conferma, *a contrario*, di quanto il lavoro domestico continuasse ad essere dominato da tradizioni di subordinazione. Nel 1933, per esempio, Luigi De Litala riassumeva in dodici punti le materie in cui sarebbe stato opportuno prendere provvedimenti specifici per il personale di servizio: «divisione delle categorie, a seconda della capacità facilmente accertabile da un ufficio competente»; «fissazione di salari minimi per categoria»; «istituzione di un ufficio di collocamento per ogni città che superi un determinato numero di abitanti»; «concessione di ferie»; «obbligo di riposi»; «indennità supplementare per lavoro protratto oltre la mezzanotte»; «estensione della legge assicurativa infortuni»; «estensione delle norme emanate per la maternità delle operaie, dal Decreto 13 maggio 1929, n. 850 circa la conservazione del posto»; «concessione dell'indennità di anzianità»; «obbligo di cauzione per danni»; «obbligo dei contributi sindacali»; «competenza delle Sezioni del lavoro a decidere sulle controversie tra padroni e domestici» (132).

L'idea che il lavoro domestico avesse peculiarità che rendevano necessaria una normativa specifica venne accolta dai redattori del codice civile del 1942. Pur classificandolo come *locatio operarum*, lo considerarono una specie di fronte al genere e lo regolarono con gli artt. 2240-2246 (133). Ma tali articoli, così come la legge che nel 1958 sarebbe intervenuta a disciplinare in modo più articolato e organico la materia, facevano leva sul riconoscimento della «specificità» dei lavoratori domestici proprio per escluderli da molti dei diritti di cui godevano altre categorie (134).

Nel 1938, nei suoi *Saggi ed esperienze di diritto fascista e corporativo*, Rodolfo Nenci si diceva sicuro che il ministero delle corporazioni avrebbe promosso l'abolizione del divieto che impediva la contrattazione collettiva nel settore del lavoro domestico, visto che tale divieto era «oramai in contrasto ai principî del diritto

di difesa riconosciuto ai lavoratori» e tale da determinare «una ingiusta considerazione di inferiorità morale e materiale [dei domestici], residuo di un'ideologia e di una mentalità sorpassate» (135). L'Italia fascista non accolse tuttavia la proposta, sebbene essa, nelle intenzioni di Nenci, lungi dal voler realizzare quei principi di libertà sindacale oggi associati alla contrattazione collettiva, mirasse a quel controllo autoritario della società che era nel programma fascista e che si pensava di poter realizzare anche grazie al controllo capillare del mondo del lavoro (136). E del resto l'Italia democratica e repubblicana si sarebbe comportata a lungo esattamente allo stesso modo: solo nel 1969 la corte costituzionale dichiarò illegittimo l'art. 2068 del codice civile che escludeva la contrattazione collettiva nel settore del lavoro domestico. Fu così che poté finalmente vedere la luce, nel 1974, il primo contratto nazionale (137).

Altra richiesta a suo tempo avanzata da Nenci e da altri autori era stata quella relativa all'introduzione di uffici di collocamento. Anche in questo caso l'Italia repubblicana non si rivelò migliore dell'Italia fascista. La legge del 1958, infatti, non faceva obbligo ai padroni di assumere il personale domestico dalle liste di collocamento (art. 2, comma 1). Con ulteriore deroga al principio costituzionale del collocamento come funzione pubblica esercitata solo da organi statali, essa stabiliva inoltre che l'assunzione avvenisse «direttamente», salvo l'obbligo di comunicare l'assunzione agli uffici ministeriali. La recente riforma del collocamento, estendendo a tutti i rapporti di lavoro la possibilità di assunzione diretta, ha fortemente ridotto la peculiarità del lavoro domestico. La disciplina delle assunzioni in tale settore ha tuttavia mantenuto alcuni elementi di specificità, avendo sperimentato una semplificazione delle procedure particolarmente accentuata (138).

La legge che proibisce di licenziare un'operaia incinta risale al 1929. A tutt'oggi il divieto di licenziamento durante il periodo di gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino non vale nel caso delle domestiche. La corte costituzionale ha più volte confermato la legittimità della norma, nonostante l'Italia abbia sottoscritto accordi internazionali relativi all'estensione a tutte le lavoratrici del divieto di licenziamento in caso di maternità. Solo la contrattazione collettiva ha ovviato, parzialmente, ai limiti legislativi (139).

Gli addetti ai lavori domestici, d'altra parte, costituiscono una delle poche categorie rispetto alle quali la risoluzione del rapporto di lavoro è disciplinata solo dagli artt. 2118 e 2119 del codice civile, dal momento che essi sono stati esclusi dall'ambito di applicazione delle norme che in seguito sono intervenute a regolare la materia. Ciò significa che il datore di lavoro li può licenziare senza far ricorso alla forma scritta e, nel caso di licenziamento per giusta causa, anche senza preavviso (140).

La contrattazione collettiva ha recentemente stabilito che le colf conviventi con i datori di lavoro non possano lavorare più di dieci ore al giorno, quelle non conviventi otto, per un totale settimanale di cinquantacinque per le prime, di quarantotto per le seconde. La legislazione in vigore si limita invece a regolare non il tempo massimo di lavoro, come avviene per altre categorie, ma il tempo minimo di riposo, fissato in otto ore consecutive di notte e in un «conveniente» riposo durante il giorno. Non senza qualche contraddizione, si stabilisce poi che eventuali prestazioni notturne siano seguite da un «adeguato» riposo «compensativo» durante il giorno (141).

Sebbene a partire dalla riforma del codice civile i lavoratori domestici abbiano cominciato a veder regolato il loro rapporto di lavoro e a vedersi riconoscere il diritto al riposo, alle ferie, all'assicurazione malattia, alla tredicesima e via discorrendo (142), nell'ambito della legislazione relativa al lavoro subordinato continuano insomma ancor oggi a subire pesanti discriminazioni. I diritti di cui attualmente godono sono inoltre frutto di un'estensione tardiva e in molti casi parziale di diritti conquistati da tempo da altri lavoratori. E questo è ancor più vero per le colf impiegate per meno di quattro ore al giorno, paria tra i paria, a lungo escluse anche dalle poche garanzie che andavano conquistando gli altri lavoratori domestici (143).

Questo quadro già di per sé poco confortante è reso ancora più fosco dalla larga evasione presente nel settore. Nella seconda metà degli anni Settanta si stimava che esistessero almeno 200.000 rapporti irregolari (144). Quasi il 40% delle domestiche oggetto di una recente indagine condotta per conto delle Acli-Colf non sapeva dell'esistenza del contratto collettivo di lavoro o addirittura ne negava l'esistenza e, per il modo in cui il campione era stato selezionato, c'è da ritenere che si trattasse di una percentuale sottostimata. Tra loro, più del 60% ha dichiarato di non godere degli scatti di anzianità; quasi il 50% di non usufruire del diritto che garantisce, in caso di malattia, la conservazione del posto e il percepimento di parte della retribuzione per un periodo variabile da otto a quindici giorni (145); più di un terzo ha detto di non venir retribuito in caso di festività infrasettimanali. Il godimento delle ferie pagate, della tredicesima, dell'indennità di fine rapporto, dei

riposi settimanali previsti per le conviventi, risultano più diffusi: le percentuali di coloro che al momento dell'inchiesta ne usufruivano si collocano più o meno tra il 70 e 80%. Molto ampia appare, invece, l'evasione del versamento dei contributi Inps (oltre il 40%), peraltro talvolta incoraggiata dalle stesse lavoratrici «in cambio» di un miglior trattamento salariale (146).

In un'analogha indagine condotta nel 1975 molte delle intervistate lamentavano il ruolo servile in cui erano costrette: «sono trattata come schiava», disse una di loro. Chiedevano pertanto di «avere la stessa dignità e considerazione che hanno gli altri lavoratori: più rispetto per le 'colf', non essere considerate inferiori, non essere guardate con sospetto, non essere chiamate 'la donna'» (147). Ben il 70% di loro riteneva che la società avesse delle lavoratrici domestiche una considerazione negativa. Nell'indagine pubblicata nel 1994, invece, solo il 26% delle interviste lamenta uno scarso riconoscimento sociale, e sono quasi tre quarti quelle che giudicano positivamente i rapporti con i datori di lavoro, seppur con notevoli differenze tra le italiane, più soddisfatte, e le immigrate, più scontente (148). Il cambiamento può essere ricondotto al fatto che oggi le colf lavorano più spesso che in passato in famiglie di ceto medio-basso, percepite come non troppo dissimili dalla propria. La padrona di casa, inoltre, svolge più spesso che in passato un lavoro extradomestico; dunque non sta sempre «sul collo» alla colf e può capire più facilmente i problemi di un'altra donna che lavora, anche se la solidarietà di genere risulta piuttosto limitata (149). È possibile, d'altra parte, che in un mondo in cui diminuiscono i lavoratori tutelati e aumentano i precari e i sottoccupati, spesso privi anche dei diritti più elementari, la condizione delle lavoratrici domestiche risulti meno anomala e discriminata di un tempo (non a caso si parla, oggi, in relazione al diffondersi di occupazioni dequalificate e precarie nel settore terziario di «nuove servitù»). Lavoro nero e precarietà aumentano, tuttavia, anche nell'ambito di un settore relativamente poco tutelato come è quello del servizio domestico, cosicché il problema dei «diritti» continua a rimanere un nodo irrisolto del rapporto di lavoro domestico (150).

Da un lato, dunque, nella mentalità della gente la categoria delle collaboratrici familiari sembrerebbe essersi «affrancata da quella connotazione 'servile'» che ancora una ventina di anni fa la caratterizzava (151). Dall'altro, tuttavia, ancora oggi il lavoro garantisce alle domestiche relativamente pochi diritti, sia per i limiti della legislazione vigente sia per la difficoltà a farla rispettare. In un certo senso è come se l'onda lunga dell'antica, «originaria» opposizione tra *servus* e *civis* continuasse a lambire la nostra società.

6. La «donna» (di servizio) e le donne

Giunti a questo punto del percorso può essere utile ricapitolare alcuni dei nodi problematici finora toccati. Cominciamo dall'art. 1 della Costituzione. Esso incarna e rafforza il processo che ha portato il lavoro a trasformarsi in fonte di diritti, anche se questo non significa che solo chi lavora goda di forme di garanzia e di tutela. Come già accennato, la trasformazione è lenta e contrastata, ed oggi siamo probabilmente di fronte a mutamenti molto profondi. Entro certi limiti, tuttavia, il processo, avviatosi nell'Italia liberale, continua anche durante quel periodo di «asservimento del cittadino» (metafora particolarmente evocativa, in questa sede) che è rappresentato dal regime fascista (152). Certo allora l'eliminazione dei diritti politici e di libertà si realizza anche attraverso la soppressione dei diritti dei lavoratori (innanzitutto il diritto di sciopero e la libertà sindacale) e attraverso un più rigido controllo statale sul mondo del lavoro. In «cambio» della perdita di diritti, delle riduzioni salariali, del maggior autoritarismo nei rapporti di lavoro il regime «offre» però ai lavoratori una serie di vantaggi e di forme di tutela, dalle ferie pagate alla possibilità di partecipare alle attività dopolavoristiche, che sono pur sempre «agganciati» proprio al lavoro, anche se parlarne in termini di veri diritti forse non ha senso (possono infatti essere interpretati come vantaggi che di diritti e libertà avrebbero dovuto «compensare» la perdita) (153).


Dunque, schematizzando, nel lungo periodo il lavoro si rivela sempre più fonte di garanzie e di diritti. Ma non tutte le attività, anche tra quelle remunerate, hanno il profilo del «vero lavoro». Senza dubbio il servizio domestico è una di quelle che meno sono percepite come tali. Nel 1938 Nenci, avanzando le sue proposte di inquadramento sindacale dei domestici, si sentiva in dovere di spiegare che essi erano «autentici lavoratori» e che le loro mansioni rientravano «in un'attività lavorativa propriamente detta» (154). Quasi quarant'anni più tardi, tra le domestiche intervistate in occasione della prima inchiesta condotta dalle Acli-Colf, un quarto diceva di percepirsi come casalinga, non come lavoratrice (155). «Oggi essere servitore domestico non è più una condizione, ma una professione», aveva sostenuto, nel 1837, un autore francese (156). L'affermazione era evidentemente ottimistica. In ogni caso, se il servizio domestico era una professione, era quantomeno

diversa dalle altre: proprio quell'anno una sentenza della corte di cassazione confermò infatti l'esclusione dei domestici dal suffragio (157). Di fatto, almeno in Italia, il problema di «professionalizzarne» il lavoro continua ancor oggi ad essere nell'agenda delle Acli-Colf, l'associazione che più si è occupata della categoria (158).

La sentenza francese del 1837 ci ricorda, d'altra parte, che storicamente l'identità del cittadino libero e indipendente, che gode della pienezza dei diritti, si è costruita proprio in opposizione alla dipendenza del servo: non a caso allora i domestici, per quel che riguarda i diritti politici, hanno sofferto forme di esclusione. Nello stesso tempo il servizio domestico è uno dei lavori che meno danno accesso a diritti sociali e forme di garanzia (159). I lavoratori domestici hanno infatti conquistato solo con grande ritardo, rispetto ad altri lavoratori, i diritti di cui oggi godono, peraltro più limitati di quelli di altre categorie. Il servizio domestico è dunque un lavoro a «basso tasso di professionalizzazione» e, nel contempo, a «basso tasso di cittadinanza».

Come i servi - anzi: più a lungo e più costantemente dei servi - le donne sono state escluse dal godimento dei diritti di cittadinanza. Come per i servi, anche per le donne il rapporto con il lavoro «vero» è spesso problematico. Da un lato il lavoro domestico delle casalinghe, così come il lavoro a domicilio e il lavoro familiare, non è riconosciuto come «vero» lavoro (solo di recente si sta cercando di rivalutarlo attraverso l'introduzione del concetto di «lavoro di cura»). Dall'altro, come si è visto, per decenni il tasso di attività femminile, stando ai dati ufficiali, è stato in declino, in aumento invece l'incidenza delle casalinghe, considerate persone che non lavorano.

Fig. 2
Percentuale di domestiche sul totale delle donne attive in condizione professionale
in Italia (1861-1981)



Fonte: Censimenti generali della popolazione, 1861-1981.

Note:

- Per quanto riguarda le domestiche i dati utilizzati sono quelli indicati alla fig. 1.
- Per quanto riguarda la popolazione attiva femminile, il dato relativo al 1861 è calcolato sottraendo dal totale delle donne riportato nella tabella della popolazione per professioni (p. 79) quelle classificate nelle categorie "Possidenti", "Poveri" e "Senza professione". Il dato relativo al 1871 è calcolato sottraendo dal totale della popolazione femminile classificata per professioni le donne incluse nella categoria 17^a («1° Personale a carico altrui», «2° Senza professione») e nella categoria 5^a («Proprietà mobiliare e immobiliare»). I dati relativi ai censimenti dal 1881 al 1961 coincidono con quelli riportati in Vitali 1970, pp. 326-327. I dati del 1961, 1971 e 1981 sono quelli dei censimenti relativi alla popolazione residente attiva in condizione professionale di sesso femminile.
- I gruppi di età presi in considerazione sono quelli sui quali si basano le classificazioni professionali nei singoli censimenti.
- Si noti che dal 1861 al 1936 la classificazione professionale si riferisce alla popolazione presente, dal 1951 alla popolazione residente.

La fig. 2 mostra che, tra le donne attive in condizione professionale, la percentuale di serve ha una tendenza all'aumento, seppur intramezzata da periodi di stabilità, dall'Unità al 1911; tra il 1911 e il 1921 la percentuale cala invece leggermente. Si ha dunque un'inversione di tendenza nel periodo in cui la guerra vede una gran massa di donne impegnate sul fronte interno, proiettate, per esigenze belliche, nel mondo del lavoro

«vero» e destinate a non tornare tutte inevitabilmente «a casa» appena finito il conflitto (160). Il periodo durante il quale il peso delle domestiche diminuisce, seppur di poco, è anche quello che vede realizzarsi il suffragio universale maschile e durante il quale sembra, soprattutto dopo la fine della guerra, che pure per le donne il diritto di voto sia ormai vicino. Non si arriva al suffragio, ma nel 1919 viene abolita l'autorizzazione maritale e le donne vengono ammesse alle professioni, pur con numerose limitazioni. Tra il 1921 e il 1931 l'incidenza delle serve - «casalinghe di riserva», come sono state efficacemente definite -, fa un vero e proprio balzo in avanti, e si mantiene molto alta anche nel 1936, nonostante un lieve calo. Proprio in quegli anni il regime attua una politica che indebolisce fortemente la presenza femminile nel mondo del lavoro «vero»: da un lato una serie di provvedimenti espulsivi bandiscono le donne da un ampio gruppo di professioni; dall'altro le leggi «protettive» vincolano più fortemente l'identità femminile al ruolo materno e familiare (161). Nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale il numero delle domestiche sul totale delle donne in condizione professionale risulta in costante caduta: la loro incidenza, dunque, diminuisce nel periodo in cui le donne conquistano il suffragio e, lentamente, il diritto alla parità nel mondo del lavoro. Dopo i limitati interventi realizzati durante il ventennio, in questo periodo la legge interviene in modo più sistematico a regolare il lavoro domestico. Per quanto riguarda tutela e garanzie esso, tuttavia, rispetto a molti altri lavori resta un'attività discriminata e discriminante.

Le variazioni del peso delle domestiche sul totale delle donne occupate andrebbero ovviamente lette anche alla luce del contesto economico in cui si collocano: sembra, tuttavia, che ci sia una coincidenza da un lato tra rafforzamento dei diritti femminili e diminuzione del peso delle domestiche tra le occupate; dall'altro tra indebolimento dei diritti delle donne e aumento delle «donne di servizio».

Ma torniamo alla tab. 1, che mostra come varia l'incidenza delle domestiche di sesso femminile sul totale degli impiegati nel settore. Tra il 1861 e il 1871 il numero delle donne resta più o meno costante. Dal 1871 inizia invece una crescita che dura fino al 1951: solo tra il 1901 e il 1911 si verifica un'inversione di tendenza, forse dovuta alle conseguenze della crisi del 1907, che impone una battuta di arresto al frenetico sviluppo industriale dei primi anni del secolo (162). Tra il 1911 e il 1936 la femminilizzazione procede a ritmi vertiginosi: le donne crescono dall'80,8% al 95% degli addetti. Sono gli anni in cui gli uomini conquistano il suffragio e partecipano in massa alla guerra; gli anni in cui si instaura e si consolida la dittatura fascista, con il suo impegno a favorire l'occupazione maschile a scapito di quella femminile nei settori del lavoro «vero»; gli anni, infine, in cui altri lavori, in particolare quello industriale e quello impiegatizio, diventano fonti di garanzie, mentre il lavoro domestico è escluso da quasi tutte le leggi di tutela. Il controllo dello Stato su di esso comincerà ad assumere contorni meno vaghi solo nel 1942, con il nuovo codice, per proseguire più spedito a partire dagli anni Cinquanta, con l'introduzione dell'assistenza malattia, della tredicesima, con la legge del 1958 e gli altri provvedimenti di cui si è detto.

Nonostante tali interventi, il servizio domestico ha continuato e continua ad essere un settore «debole», dal punto di vista delle garanzie. Non è più tuttavia quel regno quasi incontrastato dell'arbitrio che era stato in passato. Ma come è venuta modificandosi, nello stesso periodo, la composizione degli addetti al servizio domestico? La femminilizzazione raggiunge il suo punto più alto (96,1%) nel 1951; ma già nel decennio successivo essa cede il passo ad una lieve rimascolinizzazione, che prosegue nel 1971 e nel 1981. Come spiegare l'inversione di tendenza? Le donne che stanno conquistando nuovi diritti abbandonano il settore più degli uomini, in genere dipendenti da famiglie più benestanti e di conseguenza, forse, inseriti in posizioni relativamente più tutelate? Il fatto che il lavoro domestico è lievemente più garantito attira qualche uomo in più? O che altro? E poi, complessivamente, che cosa concludere? Che quanto più le donne in generale sono prive di diritti, sono cioè metaforicamente «serve», tanto più le «vere» serve sono numerose, sia tra le occupate, sia tra gli addetti al servizio domestico? Meglio non correre troppo ed evitare conclusioni affrettate. È però un'ipotesi di lavoro interessante, in un certo senso suffragata dal fatto che tra i domestici stranieri, ormai numerosi, gli uomini sono molti: oltre il 27%, tra quelli dotati di permesso di soggiorno, secondo una recente indagine dell'Istat (163). Insomma, se per molto tempo il servizio domestico, lavoro che garantiva pochissimi diritti, è stato svolto, e in misura crescente, da persone - le donne - che godevano di pochi diritti, oggi che le donne italiane hanno faticosamente conquistato una situazione almeno formalmente non discriminata, esso vede sempre più spesso impiegati uomini e donne accomunati dal fatto di essere, in quanto stranieri, in una situazione di particolare debolezza.

Concentrarsi su tale linea di ricerca non deve tuttavia far dimenticare l'«altra faccia» del servizio

domestico. Esso infatti non è solo un'occupazione a lungo socialmente disprezzata, discriminante, che non dà diritti, o che ne dà in piccola misura. Come un giano bifronte, essa è anche il canale attraverso il quale in passato molti uomini e soprattutto molte donne di origine rurale si sono integrati nelle città e attraverso il quale, oggi, molti «extracomunitari» si inseriscono nei paesi occidentali (164). Le due facce sono naturalmente collegate: è proprio per suoi aspetti negativi che è spesso svolto da lavoratori che si trovano in una condizione di debolezza sul mercato del lavoro. A chi emigra può offrire, tuttavia, qualche vantaggio, nella misura in cui può assicurare - oltre a un reddito - vitto, alloggio e, talvolta, la possibilità di sfruttare utilmente la rete di relazioni della famiglia dei datori di lavoro (165). In quest'ottica non stupisce che l'esperienza dell'andar per serva sia stata talora vissuta dalle dirette interessate non solo come doloroso sradicamento o come sfruttamento brutale, ma anche come opportunità di uscire da un mondo di miseria ristretto e oppressivo; di essere meno «primitive»; di avere «un'altra cultura di quelle che vivono sotto il grembiule della mamma» (166).

Un po' paradossalmente, insomma, andare a servizio ha significato per molte donne intraprendere un cammino che - sia pure con un percorso tortuoso e rischioso - poteva portare ad una maggior libertà e dignità. Il caso estremo è forse quello delle istituttrici: esse sono state tra le prime donne a viaggiare e a mantenersi con la loro cultura (167). Possiamo allora chiederci: il servizio domestico ha lo stesso valore, oggi, per le donne che arrivano in Italia dai paesi del "Terzo" e "Quarto" mondo, tra le quali è l'occupazione più diffusa (168)? Quale che sia la risposta, essa non ci esime, credo, dallo sforzo di riformare, in un modo o nell'altro, un'attività che, se offre dei vantaggi, resta piuttosto discriminata. E se fino a qualche tempo fa impegnarsi in una riforma poteva apparire quasi superfluo, nella misura in cui il servizio domestico sembrava un mestiere arcaico destinato a scomparire rapidamente con l'avanzare del progresso e della modernità, oggi la situazione risulta profondamente mutata: il servizio domestico sembra infatti un settore destinato ad espandersi, a causa del prolungamento della vita media e del numero crescente di anziani bisognosi di assistenza; dell'aumento delle donne che svolgono un'occupazione extradomestica; della crisi del *welfare state*; dei crescenti squilibri economici e demografici tra paesi ricchi e poveri.

Ma i paradossi del servizio domestico sono anche altri. Infatti, se per molto tempo, come si è detto, donne e servi che hanno sperimentato una condizione di dipendenza ed esclusione almeno in parte simile, negli ultimi decenni per molte donne potersi permettere una persona di servizio ha rappresentato una condizione che ha contribuito a rendere possibile un pieno impegno nel lavoro extra-domestico, la costruzione di una «carriera», la realizzazione professionale. Dunque, nella misura in cui l'inserimento o addirittura il successo nel mondo del lavoro di alcune poggia sulla fatica ancora poco riconosciuta di altre piuttosto che sulla redistribuzione del lavoro domestico all'interno della coppia o sullo sviluppo del *welfare state* e di agenzie di servizi, entro certi limiti si sposta *all'interno* dell'universo femminile una divisione (gerarchica) dei compiti che, grazie all'emergere della figura della casalinga e alla femminilizzazione del personale domestico, per molto tempo era andata invece disegnandosi in modo sempre più netto lungo i confini di genere: uomini a lavorare fuori, donne in casa, in quanto casalinghe, padrone o serve (169).

Se continuerà ad accentuarsi il *trend* verso l'aumento della presenza di stranieri tra i lavoratori domestici e verso la rimascolinizzazione degli addetti (in parte dovuta proprio al fatto che tra i domestici extra-comunitari gli uomini sono molto numerosi), le principali figure coinvolte nell'asimmetrico rapporto «datore di lavoro-domestico» probabilmente muteranno ancora. Il binomio sarà sempre meno spesso formato da donne della stessa etnia ma di classe sociale diversa. Sempre più spesso sarà invece composto da donne occidentali (spesso professionalmente attive) nella veste di padrone, e donne ma anche uomini «extracomunitari» nei panni dei domestici. Una nuova combinazione delle variabili genere, lavoro, cittadinanza.

NOTE

(1) Scritto nel 1998 e da allora aggiornato solo limitatamente, il presente saggio nasce da una ricerca ormai pluriennale. In esso sono tra l'altro confluite, seppur in versione ampiamente rimaneggiata, parti dell'intervento presentato nel 1995 al Primo Congresso della Società delle Storiche (Sarti 1996) e di alcuni scritti inediti (*La Rivoluzione francese, l'educazione, la famiglia e le donne*, del 1987; *I servi e la legge*, del 1988; *Servi o cittadini? A proposito della costruzione della categoria di cittadinanza nella Francia rivoluzionaria e nell'Italia "giacobina"*, relazione al seminario su *La costituzione della categoria di "moderno" ("storia moderna") nel dibattito storiografico: un invito ad una ricognizione*, Bologna, Dipartimento di Discipline Storiche, 11/12/1996). Rimandando alle note i ringraziamenti per indicazioni su punti specifici, tra le numerose persone cui sono debitrice vorrei qui ringraziare, oltre alle curatrici, almeno coloro che mi hanno aiutata leggendo e commentando versioni precedenti o dandomi suggerimenti e indicazioni, e cioè Claudia Alemani, Franco Angiolini, Marzio Barbagli, Carlo Bersani, Maria Casalini, Cesarina Casanova, Simona Cerutti, Angela Groppi, Vinzia Fiorino, Giovanna Fiume, Dianella Gagliani, Stefano Levati, Anna Rossi-Doria, Raffaele Romanelli, Mariuccia Salvati, Silvia Salvatici, Mirella Scardozzi, Francesca Sofia, Maria Solinas, Laura Turchi, Donatella Vasetti. Dedico il lavoro alla memoria di Annarita Buttafuoco.

(2) Fernando Palazzi, Gianfranco Folena, *Dizionario della lingua italiana*, Torino, Loescher, 1992, *ad vocem*. Più estesamente Salvatore Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino, Utet, 1961-, *ad vocem*.

(3) Sarti 1994a, 1995, 1996, 1997b e 1997c. Sulle converse Evangelisti 1995.

(4) Klapisch Zuber 1988 (ed. or. 1986) e Romano 1996, pp. xxi e 229-230.

(5) Beloch 1994 (ed. 1937-1961), p. 58; Sarti 1997b, p. 161.

(6) Sarti 1991, 1994a e 1997a; Arru 1995 (in particolare tab. 2, p. 219).

(7) Sarti 1991 e 1997b.

(8) Sulle differenze tra i vari contesti cfr. anche Arru 1983-84 e 1995; Tittarelli 1985; Armani e Lazzari 1988; Landolfi 1989-90; Casalini 1997, pp. 198-202; Sarti 1997a.

(9) Il bracciere era un servo assunto per accompagnare le dame quando uscivano. Non va confuso con il cavalier servente.

(10) Ma sui complessi effetti delle imposte suntuarie cfr. Sarti 1992.

(11) Ad es. Della Pina 1990a e 1990b; Moretti 1989; Arru 1995; Notari 1998.

(12) A Bologna nel corso dell'Ottocento i borghesi più ricchi si adeguarono però al modello nobiliare, Sarti 1994a, cap. iii e Sarti 1999c.

(13) Più ampiamente sui diversi fattori della

femminilizzazione Sarti 1994a, 1996, 1997b, 1999d, pp. 183-196, tutti con bibliografia. Interessanti riflessioni sulla costruzione delle griglie statistiche in Gribaudi, Blum 1990; Blum, Gribaudi 1993; Van den Eeckhout, Scholliers 1998.

(14) Maic, Dgs, *Censimento della popolazione del Regno al 10 febbraio 1901*, vol. v, *Relazione sul metodo di esecuzione e sui risultati del censimento, raffrontati con quelli dei censimenti italiani precedenti e di censimenti esteri*, Roma, tip. Bertero, 1904, pp. xvc e xcvi.

(15) Statistica del Regno d'Italia, *Popolazione classificata per professioni, culti e infermità principali. Censimento 31 dicembre 1871*, vol. iii, Roma, Regia Tipografia, 1876, pp. 310-312, «Categoria 6a. Gruppo unico. - Personale di servizio». Nel censimento del 1861 non si spiega la composizione della categoria «domesticità».

(16) Maic, Dgs, *Censimento della popolazione del Regno d'Italia al 31 dicembre 1881*, vol. iii, *Popolazione classificata per professioni o condizioni*, Roma, tip. Bodoniana, 1884, pp. 682-683, tav. iii, *Popolazione classificata per professioni o condizioni*, «Categoria vii. Impiegati privati e personale di servizio».

(17) Maic, Dgs, *Censimento della popolazione del Regno al 10 febbraio 1901*, vol. ii, *Popolazione presente classificata per professioni o condizioni*, Roma, tip. Bertero, 1904, pp. 28-29.

(18) Istat, vii *Censimento generale della popolazione 21 aprile 1931-IX*, vol. i, *Relazione preliminare*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1933, p. 347; viii *Censimento generale della popolazione 21 aprile 1936- xiv*, vol. iv, *Professioni*, parte ii, *Tavole, B) Industria, commercio, ecc. - condizioni non professionali*, 1, *Regno*, Roma, Tipografia Failli, 1939, tav. v, *Professioni individuali della popolazione presente di 10 anni e più: addetti secondo la posizione nella professione, per gruppi di età e sesso*, p. 420; ix *Censimento generale della popolazione, 4 novembre 1951*, vol. iv, *Professioni*, Roma, stab. tip. Fausto Failli, 1957, p. 801 e segg.; x *Censimento generale della popolazione, 15 ottobre 1961*, vol. vi, *Professioni*, Roma, Soc. A.b.e.t.e., p. 1197; xi *Censimento generale della popolazione, 24 ottobre 1971*, vol. vi, *Professioni e attività economiche*, tomo 2, *Professioni*, Roma, A.b.e.t.e., 1977, p. 529; xii *Censimento generale della popolazione, 25 ottobre 1981*, vol. ii, *Dati sulle caratteristiche strutturali della popolazione e delle abitazioni*, Tomo 3, *Italia*, parte ii, Istat, Roma, Abete Grafica, 1985, p. 467 e segg.

(19) Sarti 1994a, pp. 72-73 e 1997a.

(20) *Archives Parlementaires*, serie i, vol. ix, pp. 202-210, cit. in Saitta 1975, p. 192.

(21) *Archives Parlementaires*, serie i, vol. ix, p. 199; *Costituzione del 3 settembre 1791*, tit. iii, cap. i, sez. ii, art. 2 (in Saitta 1975, p. 257).

(22) D. 27/10/1789; d. 20-23/3/1790 e 19/4/1790, art. 7, cit. in Aulard 1901, p. 64; direttiva 12/8/1790 in Rosanvallon 1994 (ed. or. 1992), pp. 131-132, da cui è ripresa la cit. Al fine di

escludere i domestici al servizio del re - alcuni dei quali rivestivano cariche molto elevate - vennero invece considerati inelleggibili tutti i domestici, nel senso più ampio del termine, *ibid.*, p. 132.

(23) Art. 2, d. 11/8/1792, in Saitta 1975, pp. 285-286 e Rosanvallon 1994 (ed. or. 1992), p. 132; d. 27/8/1792, *ibid.*, p. 133.

(24) Saitta 1975, p. 286. Tra coloro che parlano di suffragio universale maschile ad es. Villari 1977, p. 358; Hasquenoph 2000, p. 74; Costa 1999-2000, vol. ii, p. 38.

(25) Rosanvallon 1994 (ed. or. 1992), pp. 133-135.

(26) Dichiarazione dei diritti, 29/5/1793, art. 19, in *Archives Parlementaires*, serie i, vol. lxxv, pp. 579-580 (in Saitta 1975, pp. 396-398); Atto costituzionale del 24 giugno 1793, Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, art. 18 (in Saitta 1975, pp. 418-430).

(27) Fourcade 1898; Dubois 1907; Sauty 1911; Maza 1983, p. 312; Rosanvallon 1994 (ed. or. 1902), pp. 210 e 426-428.

(28) *Costituzione della Repubblica Cispadana*, 19/3/1797 (in Aquarone, d'Addio, Negri (a cura di) 1958, pp. 42-79), tit. iii, art. 23, comma 5; *Costituzione della Repubblica Cisalpina dell'8 luglio 1797* (*ibid.*, pp. 87-119), tit. ii, art. 15, comma 3; *Costituzione della Repubblica Cisalpina del 1 settembre 1798* (*ibid.*, pp. 120-153), tit. ii, art. 12, comma 3; *Costituzione del Popolo ligure sanzionata il 2 dicembre 1797* (*ibid.*, pp. 168-199), capo iii, art. 23, comma 8; *Costituzione della Repubblica Romana bandita e giurata in Roma nel giorno 20 marzo 1798* (*ibid.*, pp. 227-257), tit. ii, art. 11, comma 3; *Costituzione Napoletana*, 1799 (*ibid.*, pp. 270-304), tit. ii, art. 11, comma 3. In merito Ghisalberti 1957, pp. 223-224.

(29) Vedila in *ibid.*, pp. 8-33, in particolare capo ii, artt. 12 e 13.

(30) Giuseppe Valeriani, *Confutazione del discorso del cittadino Pindemonte Sul falso Patriotismo [sic] recitata dal cittadino Giuseppe Valeriani nel Gran Circolo Costituzionale di Bologna Proclamata di Stampa nel dì 13 Germinale Anno vi. Repubblicano* (1798), rist. anast. in Marcelli (a cura di) 1986, t. iii, pp. 859-881, cit. a p. 871).

(31) Archivio di Stato di Bologna, Napoleonico, serie i, n. 13, Senato provvisorio. Recapiti e Lettere all'Assunteria dei Magistrati (1-19/10/1796), *Riflessioni degli Assunti di Magistrati, e Deputati Aggiunti a nome del Senato di Bologna fatte sopra il Piano di Costituzione 9 settembre 1796*, n. 10.

(32) Ungari 1974, p. 109.

(33) Cap. iv, art. 24, comma 3, in Aquarone, d'Addio, Negri (a cura di) 1958, p. 468.

(34) *Ibid.*; Piretti 1995; Pombeni 1995. Ringrazio Maria Serena Piretti per le informazioni fornitemi sulle leggi elettorali. La ricerca su questo periodo non è completa: il condizionale è dunque d'obbligo. In Inghilterra «servants were one of the last groups to gain citizenship either in the form of the franchise or citizen's rights in the form of insurance» (Davidoff 1974, p. 417).

(35) Antonio Manno, *Ricordi di Ercole Ricotti*, Torino-Napoli, Roux e Favale, 1886, p. 160, cit. in Romanelli 1988, p. 687 (il corsivo è mio, così come la correzione in Ercole del nome di Ricotti, riportato come Ettore nel testo cit.).

(36) In Italia almeno dagli anni a cavallo tra Sei e Settecento si avvia, comunque, seppur lentamente, la tendenza ad identificare più chiaramente i servi con i lavoratori che svolgono nell'ambito domestico una gamma di compiti sì svariata, ma in qualche modo circosccrivibile, cfr. Sarti 1999a.

(37) Sarti 1994a, pp. 68-69 e 1997a.

(38) Pio Rossi, *Convito Morale per gli Etici, Economici, e Politici Ordinato et intrecciato si della Ragion di Stato, come delle principali materie militari*, Venetia, Gueriglij, 1639-1657, 2 voll., vol. ii, pp. 380-381.

(39) Seppur in numero molto limitato si trovano domestici indicati come schiavi fino alla metà dell'Ottocento. Sulla schiavitù in Italia cfr. Angiolini 1996; Bono 1999; Sarti 1994a, pp. 1-21 e 1999b, tutti con bibliografia.

(40) Saitta 1975, *passim*; Aquarone, d'Addio, Negri (a cura di) 1958, *passim*; *Codice civile del regno d'Italia col confronto coi codici francese austriaco napoletano parmense estense col regolamento pontificio leggi per la Toscana e col diritto romano*, per cura dell'Avvocato Domenicantonio Galdi, Napoli, Marghieri e Perrotti, 1865, pp. 1093-1094; Guido D'Amario, *Domestici (Contratto di servizio domestico)*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, Milano, Società editrice libraria, vol. iv, parte vi, 1921, pp. 513-536; Rosanvallon 1994 (ed. or. 1992), pp. 134-135.

(41) Louis de Saint-Just, *Frammenti di istituzioni repubblicane*, a cura di Albert Soboul, Torino, Einaudi, 1975 (I ed. it. 1952), p. 217; Id., *Progetto di Costituzione*, parte i, cap. iii, art. 3, in Saitta 1975, pp. 362-390.

(42) Giuseppe Mazzini, *Opere*, a cura di Luigi Salvatorelli, Milano, Rizzoli, 1956, vol. i, *Lettere*, p. 154.

(43) Anna Pepoli Sampieri, *La donna saggia e ed amabile*, Capolago, Cantone Ticino, tip. Elvetica, 1838, p. 128. Le esortazioni a non maltrattare i servi erano comunque tradizionali, cfr. Sarti 1987-88, pp. 63-116.

(44) Cfr. anche Roche 1986 (ed. or. 1981), pp. 87-88.

(45) Sarti 1991 e 1994b.

(46) Rosanvallon 1994 (ed. or. 1992), pp. 129-130.

(47) *Statuti pel buon regolamento della Congregazione di San Vitale Martire Bolognese detta l'Università de' Servitori (...)* riformati per la quarta volta l'anno mdcccxxi, Bologna, Gamberini, e Parmeggiani, 1822, p. 4; *Statuti pel buon regolamento della Congregazione di S. Vitale Martire Bolognese detta l'Università dei Servitori (...)* riformati per la quinta volta nell'anno 1855, Bologna, Tipi Arcivescovili, Bologna, p. 4. Sulla storia della congregazione Sarti 1999a.

(48) Martini 1997.

(49) Francesco Leonardi, *Apicio moderno ossia l'arte del credenziere*, Roma, Giunchi Mordacchini, 1807 (1790¹), 6 voll., vol. 2, p. xlii (questo il titolo esatto, non quello riportato

in Sarti 1997a, p. 157, nota 102).

(50) Questo almeno il risultato dei sondaggi da me compiuti a Bologna, cfr. Sarti 1992, 1994a, p. 249 e 1999d, pp. 183-196. A Tolosa già nel corso del Settecento si verificò un processo di sostituzione di cuochi con cuoche, che - stando alle fonti disponibili - tra il 1695 e il 1789 passarono da meno del 3% a circa il 43% della categoria, cfr. Fairchilds 1984, pp. 15-16.

(51) Sarti 1994a, schemi 1.2, pp. 30-31 e 1.6, pp. 77-78; Niccolò Tommaseo, *Nuovo dizionario dei sinonimi della lingua italiana*, Milano, Reina, Tipi Bernardoni, 1851-52 (II ed. milanese), 2 voll., vol. ii, n. 3123, p. 867. A Bologna solo tra Otto e Novecento diviene invece usuale il termine «domestico», elencato da Tommaseo tra le possibili alternative a «servo» e da altri bollato in quanto francesismo di recente introduzione (cfr. Pietro Fanfani, Costantino Arlia, *Lessico dell'infima e corrotta italianità*, Milano, Carrara, 1881², pp. 146-147). Se in Italia il termine «domestico» poteva apparire meno duro di «servo», in Francia «domestique» era ritenuto tanto lesivo della dignità umana che durante la rivoluzione si tentò di sostituirlo con «familier» e «homme de peine», Grégoire 1814, p. 187.

(52) Gianfrancesco Rambelli, *Vocabolario domestico*, Bologna, Tiochi, 1850.

(53) Buttafuoco 1988-1989; Fiorino 1993 e 1999; Rosanvallon 1994 (ed. or. 1992).

(54) Buttafuoco 1991.

(55) Rodotà 1995; Galoppini 1980, pp. 3-12; Bigaran 1985, 1987 e 1992; Romanelli 1994.

(56) D. legislativo luogotenenziale 1/2/1945, n. 23, che introduce il suffragio universale; d. 10/3/1946, n. 74 sull'eleggibilità delle donne. In merito cfr. Ungari 1974; Galoppini 1980; Rossi-Doria 1996; Selvaggio (a cura di), 1997.

(57) Cfr. le considerazioni di Losurdo 1994. Sul rapporto tra cittadinanza nel mondo classico e durante la Rivoluzione francese cfr. Bouineau 1996, in part. pp. 83-84.

(58) Riesenberg 1992, pp. 27-29.

(59) Ugo Coli, *Civitas*, in *Novissimo Digesto italiano*, Torino, Utet, vol. iii, 1959, pp. 341-343; Giuliano Crifò, *Cittadinanza (dir. rom.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, vol. vii, 1960, pp. 127-131; Carla Romanelli Grimaldi, *Cittadinanza*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1996. Le donne romane trasmettevano la cittadinanza ai figli nati fuori del matrimonio (quelli nati nel matrimonio seguivano la condizione del padre): cfr. Ugo Coli, *Civitas*, cit. e Thomas 1990, p. 110.

(60) Pierre Vidal Naquet, *Le chasseur noir. Formes de pensée et formes de société dans le monde grec*, Paris, 1981, p. 26 (tr. it *Il cacciatore nero*, Roma, 1988), cit. in Thomas 1990, p. 110.

(61) Riesenberg 1992 (p. xi sulle donne); Enrico Besta, *Cittadinanza*, in *Enciclopedia italiana*, vol. x, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, pp. 498-503, 1931; Ennio Cortese, *Cittadinanza (dir. intern.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano,

Giuffrè, vol. vii, 1960, pp. 132-139 e ora Berengo 1999, soprattutto pp. 171-244 e, sull'ideologia medievale della cittadinanza Costa 1999-2000, vol. i, pp. 3-50. Si è potuto tener conto solo limitatamente di questi ultimi due importanti volumi, pubblicati dopo la stesura del presente lavoro.

(62) Sui gradi di cittadinanza cfr. ora Berengo 1999, pp. 192-201. L'interesse storiografico per la cittadinanza in età moderna, relativamente recente, è oggi piuttosto vivace. Cfr. tra l'altro Cerutti, Descimon, Prak (a cura di) 1995; Costa 1999-2000, vol. i; Angela De Benedictis, «Privilegio di Cittadinanza, Beneficio della Patria, Onore dei Magistrati»: *Citizenship and Government in an Italian City (16th-17th Centuries)*, in via di pubblicazione in J. Kirshner and L. Mayali (eds), *Privileges and Rights of Citizenship: Law and Juridical Construction of Society*, Berkeley, 2001 (ringrazio l'A. per avermi permesso di leggere il testo prima della stampa); Giancarlo Angelozzi, Cesarina Casanova, *La cittadinanza a Bologna in età moderna*, in «L'Archiginnasio», Quaderni, n.s., 1. Devo ad Anna Bellavitis varie consulenze sul tema.

(63) Sulle norme di inclusione nella cittadinanza Berengo 1999, pp. 160-162, 185-190. La citazione relativa a Bologna è tratta dalla *Provisione sopra li fumanti, che intendono acquistar le civiltà, esser levati dall'estimo, e gravezze rusticali*, 13 di Maggio 1597, in *Concessionones, brevia, ac alia Indulta Summorum Pontificum Civitati Bononiae concessa*, Bononiae, Typis Victorij Benatij Impressoris Cameralis, 1632, pp. 78-79 (sono grata a Giancarlo Angelozzi per avermi segnalato questo documento). Sulle concezioni del *pater familias* cfr. Frigo 1985; Costa 1999-2000, vol. i; Sarti 1999d, in part. cap. i, par. vii.

(64) Sulla presenza di servitori che non abitano presso i padroni cfr. Sarti 1994a, cap. iii e 1999a. Sulla crescente indisponibilità dei domestici maschi a rinunciare a sposarsi e ad avere una propria casa e famiglia cfr. Arru 1995. *La cité des dames* di Christine de Pisan (o Pizan) è stata recentemente pubblicata in italiano a cura di Patrizia Careffi (edizione di Earl Jeaffrey Richards), Milano, Trento, 1997. Su Bodin, Grosso 1997, pp. 146-165; Costa 1999-2000, vol. i, in part. pp. 77-78. Bodin, dopo aver sostenuto che «è stabilito di comune accordo presso tutti i popoli che lo schiavo non può essere cittadino», in un'appendice aggiunta all'edizione latina del 1586 dei suoi *Six Livres* si dichiara invece favorevole alla concessione della cittadinanza anche agli schiavi, cfr. Jean Bodin, *I sei libri dello Stato*, a cura di Margherita Isnardi Parente, in part. vol. \$i\$, Torino, Utet, 1964, p. 268 e vol. \$ii\$, Torino, Utet, 1988, p. 291.

(65) Rosanvallon 1994 (ed. or. 1992), p. 128; Costa 1999-2000, vol. i, p. 207. A chi i *levellers* pensassero quando parlavano di esclusione dei servi (condizione che comunque avrebbero voluto abolire), è stato variamente interpretato. Cfr. in merito la discussione tra Macpherson 1964 (1962¹), pp. 107-159, 281-292 e 1973, pp. 207-223; Laslett 1964 e 1979, p. 191.

(66) Sul giusnaturalismo Costa 1999-2000, vol. i, p. 560; sulla non universalità della cittadinanza Riesenberg 1992. Cfr. in questo senso anche il giudizio di Enrico Besta, *Cittadinanza*,

cit., sull'editto di Caracalla del 212 d. C.

(67) Art. 1 della Dichiarazione dei diritti del 1789. Sulle radici dell'estensione della cittadinanza oltre i confini municipali cfr. ora Wells 1999; Costa 1999-2000, vol. i, in part. le pagine su Bodin (pp. 65-80) e vol. Sii\$, in part. pp. 10-11. In una diversa prospettiva interpretativa Grosso 1997, in part. pp. 146-165.

(68) Sull'ambiguità dei termini «cittadino» e «cittadinanza» cfr. Rosanvallon 1994 (ed. or. 1992), p. 115; Bersani 1997; Grosso 1997 e 1998.

(69) Cfr. in questo senso le «pessimistiche» considerazioni di Chiaromonte 1997.

(70) Saraceno 1992 e 1993; Bonacchi e Groppi (a cura di), 1993; Rosanvallon 1994 (ed. or. 1992), pp. 109-153; Romanelli 1995; Sarti 1995, Fiume 1997; Pateman 1997.

(71) Le donne nel loro ciclo di vita passavano di solito dalla dipendenza dal padre a quella del marito. Da questo punto di vista l'introduzione della maggior età rappresentò un'innovazione profonda: permise alle maggiorenni nubili di avere un'individualità propria, seppur non sancita dal riconoscimento del diritto di voto, cfr. Palazzi 1992 (ed. or. 1990) e 1997, pp. 113-123.

(72) La riforma del codice di famiglia data al 1975 (l. 19/5/1975, n. 151), l'abolizione dell'autorizzazione maritale al 1919. Ancor oggi non vige tuttavia una piena parità tra i coniugi, dal momento che i figli riconosciuti portano il nome del padre.

(73) Anna Maria Mozzoni, *La donna e i suoi rapporti sociali* (1864), vers. parz. in Ead., *La liberazione della donna*, a cura di Franca Pieroni Bortolotti, Milano, Mazzotta, 1977², p. 80. Per citare almeno un altro esempio si può ricordare il progetto di legge presentato nel 1867 dal deputato Salvatore Morelli, intitolato *Abolizione della schiavitù domestica con la reintegrazione giuridica della donna, accordando alla donna i diritti civili e politici* (in merito cfr. Ungari 1974, pp. 182, 204-205; Romanelli 1995, p. 361).

(74) Come nota Bianco 1997, p. 9, il lavoro ancora oggi è solo una maledizione per buona parte delle popolazioni del cosiddetto Terzo Mondo e, probabilmente, aggiungerei, per una parte dei nuovi poveri. In merito Raffaella Sarti, *Work and Toil. Breadwinner Ideology and Women's Work in 19th and 20th Century Italy*, intervento al convegno *Women, Work and the Breadwinner Ideology*, Salisbugo, 10-11 dicembre 1999.

(75) Giuseppe Mazzini, *I doveri dell'uomo* (1860), Torino, Morgari, s. d., p. 42.

(76) R.d. 21/9/1882, n. 999; t. u. 22/1/1882, n. 593; Romanelli 1995 (1988¹), p. 201 (da cui è tratta la cit.); Pombeni 1995, p. 87.

(77) Rodotà 1995, p. 319; Romanelli 1995 (1988¹), p. 202.

(78) Rodotà 1995, in particolare p. 352; Barile 1984, pp. 103-104.

(79) Addis 1997; Raffaella Sarti, *Work and Toil*, cit., Sulle

diverse accezioni dei termini «pubblico» e «privato» cfr. Sarti 1995, con bibliografia. Solo in tempi recenti si è avviato un processo di rivalutazione del lavoro domestico che sta portando al riconoscimento di qualche nuovo diritto alle casalinghe, come l'assicurazione contro gli infortuni (l. 3/12/1999, n. 493; ministro del lavoro e della previdenza sociale d. 26/7/2000). Una corretta valutazione del valore attribuito al lavoro domestico non deve tuttavia trascurare il prestigio a lungo attribuito al fatto di essere o di avere un marito in grado di mantenere una moglie casalinga. Sullo sviluppo della cosiddetta «breadwinner ideology» cfr. tra l'altro Janssens (ed.) 1997.

(80) Marco Papaleoni, *Lavoro familiare*, in *Enciclopedia Giuridica*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. xviii, 1990, p. 2.

(81) Istat, *Popolazione e abitazioni*, Fascicolo nazionale, *Italia, xiii Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 20 ottobre 1991*, Roma, Istat, 1995, p. 41.

(82) Folbre 1991; Raffaella Sarti, *Work and Toil*, cit.

(83) Per ovviare al problema, nel censimento del 1881 fu introdotta la distinzione tra professione principale e accessoria, ma non fu poi possibile tenerne conto, cfr. Maic, Dgs, *Censimento della popolazione del Regno d'Italia al 31 dicembre 1881. Relazione generale e confronti internazionali*, Roma, Botta, 1885, pp. lxii e lxvii. La domanda sulle professioni accessorie comunque venne riproposta anche nei censimenti del 1901, 1911 e 1921, ma i dati vennero spogliati solo nel 1901, cfr. Istat, *viii Censimento generale della popolazione 21 aprile 1936- xiv*, vol. iv - *Professioni*, Parte i, *Relazione*, p. 2, nota 1. Nel 1931 fu poi introdotta la figura del coadiuvante, ancora utilizzata anche nel censimento del 1991 (Istat, *vii Censimento generale della popolazione 21 aprile 1931-IX*, vol. i, *Relazione preliminare* cit., pp. 9-10; Istat, *Popolazione e abitazioni*, Fascicolo nazionale, *Italia, xiii Censimento generale* cit., p. 43). Essa, come nota Salvatici (1996, 1999, p. 16 e l'intervento qui pubblicato), pur non essendo esplicitamente connotata al femminile, di fatto risultava tale nella stragrande maggioranza dei casi.

(84) Sulle caratteristiche del lavoro femminile Pelaja 1990; Groppi (a cura di) 1996.

(85) Maic, Dgs, *Censimento della popolazione del Regno al 10 febbraio 1901*, vol. v, *Relazione* cit., pp. lxxviii e cvii. Ho analizzato la questione più in dettaglio in Sarti 1996 e in Raffaella Sarti, *Work and Toil*, cit. Sulle sottostime delle serve nei censimenti del 1931 e del 1936 cfr. De Grazia 1993 (ed. or. 1992), p. 258. Più in generale cfr. Pelaja 1988. Per un caso diverso cfr. Higgs 1983 e 1987.

(86) Maic, Dgs, *Censimento della popolazione del Regno d'Italia al 31 dicembre 1881*, vol. III. cit., tav. iii, *Popolazione classificata per professioni o condizioni (esclusi i bambini fino a otto anni compiuti)*, pp. 688-689; Maic, Dgs, *Censimento della popolazione del Regno al 10 febbraio 1901*, vol. iii, cit., p. 31. Sul problema della valutazione delle donne attive nei censimenti cfr. Vitali 1970; Pescarolo 1996 e 1999; Sarti 1996 e Raffaella Sarti, *Work and Toil*, cit., ora soprattutto Patriarca 1998, che tuttavia ho potuto leggere solo dopo la stesura del

presente saggio.

(87) La classificazione di molte donne impegnate anche in altre attività come casalinghe nei censimenti precedenti è denunciata in Istat, *viii Censimento generale della popolazione 21 aprile 1936- xiv, Istruzioni per gli ufficiali di censimento*, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1936, p. 23, dove si sottolinea l'importanza di non classificare sbrigativamente le donne come casalinghe, essendo «assolutamente indispensabile» che «dal censimento risulti la effettiva efficienza delle forze lavoratrici della terra» (motivazione che richiama le politiche allora perseguite dal regime). Cfr. Vitali 1968, in part. pp. 91-92, 94, 100 sul ruolo della guerra d'Etiopia e sul mutato atteggiamento delle autorità censuarie nel 1936, dopo che nel 1931 le attive ignorate avevano superato i 2.350.000, secondo le stime dello stesso Vitali (1970, p. 144 e pp. 326-327). Le percentuali da me citate, elaborate a partire dai dati dei censimenti, sono calcolate sulle fasce di età che in ogni rilevazione sono prese come base per la classificazione professionale, cfr. Raffaella Sarti, *Work and Toil*, cit., (anche per una più ampia analisi del tema).

(88) Raffaella Sarti, *Work and Toil*, cit. Per il modo in cui si sono calcolate le attive cfr. le note alla fig. 2. Nel censimento del 1861 i dati relativi alle professioni si riferiscono a tutta la popolazione, mentre nel 1871 si comincia a distinguere tra fasce di età. Dal 1881 le tabelle escludono i bambini. Non sono invece escluse le persone anziane, fatto che rende il confronto tra i vari censimenti problematico, a causa dell'allungamento della vita media e dell'aumento degli anziani in pensione. L'esclusione dei giovani in età scolare permette d'altronde di ammortizzare solo in parte l'aumento della scolarità oltre la scuola dell'obbligo. In questo senso è probabile che, "al netto" delle anziane e delle scolare, le attive siano aumentate più (e forse prima) di quello che i dati censuari mostrano. Per un diverso calcolo delle attive cfr. Bettio 1988, tab. 3.1, p. 51, secondo la quale il tasso di attività delle donne ha avuto nei primi settant'anni del secolo un andamento negativo (con una lieve inversione solo tra il 1931 e il 1936), crollando dal 37,05% del 1901 al 18,36% del 1971 (Bettio calcola le attive sul totale della popolazione femminile impiegando i dati corretti da Vitali 1970, p.144).

(89) Rodotà 1995, p. 319.

(90) Bigaran 1987 e 1992, pp. 69-70; Galoppini 1980, pp. 62-76 e 70-91; Ballestrero 1996, pp. 458-460. Sul lavoro femminile durante la prima guerra mondiale cfr. Curli 1998. Sul lavoro come mezzo di accesso alla cittadinanza per le donne cfr. anche Rodotà 1995, p. 320. Nella discussione sul suffragio femminile svoltasi nel primo dopoguerra, comunque, giocavano un ruolo non solo il tema della ricompensa dell'impegno durante il conflitto e radicate questioni "di principio", ma anche questioni di immediata opportunità politica. Era infatti diffusa la convinzione che le donne avrebbero votato soprattutto per i partiti moderati, aspetto su cui ha recentemente insistito Louise Tilly (Tilly 1997). Il suo intervento ha dato origine ad un interessante dibattito sul rapporto donne-lavoro-cittadinanza in vari contesti nazionali cfr. Tilly 1997, gli interventi in merito in «International Labor

and Working Class History» (Fall 1997) e Tilly 1998

(91) Galoppini 1980; Bianco 1997.

(92) L. 7/7/1907, n. 416; l. 10/11/1907, n. 816; l. 19/6/1902, n. 242; l. 17/6/1910, n. 520. Il finanziamento delle casse maternità gravava anche sulle lavoratrici; cfr. tra l'altro Buttafuoco 1997.

(93) Galoppini 1980; Soldani 1992 e 1996; Pescarolo 1996; Ballestrero 1996; Buttafuoco 1997. Sulla costruzione della «donna lavoratrice» cfr. Scott 1991.

(94) Tra i lavori extra-domestici quelli nel settore pubblico - ad es. presso il monopolio tabacchi - risultavano particolarmente tutelati, seppur poco pagati e gestiti in modo assistenziale e familistico, cfr. Soldani 1992, pp. 295-298.

(95) D'Amario 1921, p. 521; *Codice Civile del Regno d'Italia* cit., pp. 1093-1094.

(96) Castaldo 1977, p. 227.

(97) *Code Civil des Français*, Paris, Firmin Didot, an. xii - 1804, p. 334. L'ambiguità della terminologia impiegata rendeva problematico perimetrare il campo di applicazione dell'articolo, allargato agli operai mano a mano che il termine *domestique* assunse un significato più ristretto di quello che aveva durante l'*ancien régime*, non senza le vive proteste della classe operaia, cfr. Castaldo 1977.

(98) D'Amario 1921, p. 521.

(99) Art. 2049 del codice civile.

(100) D'Amario 1921, pp. 528-529. In merito cfr. anche Tommaso Bruno (a cura di), *Codice civile del Regno d'Italia illustrato con le principali decisioni delle corti del Regno*, Firenze, Barbèra, 1894, pp. 280-281.

(101) Ad es. Frigo 1985.

(102) *Codice Penale*, in *Codici e leggi complementari*, a cura di E. Protto e L. Trompeo, Roma, 1913, lib. ii, tit. ix, capo vi, art. 390, p. 69. Il massimo della pena prevista era di diciotto mesi.

(103) Da 12 a 20 anni, cfr. *Codice Penale* cit., lib. ii, tit. ii, capo iii, art. 145, p. 31 e D'Amario 1921, p. 531.

(104) L. 30/6/1889, n. 6144, s. iii. D'Amario 1921, p. 526, ricordava, tuttavia, l'uso limitato dei libretti. In seguito la loro obbligatorietà venne ribadita dall'art. 130 del T. U. di pubblica sicurezza 18/6/1931, n. 771. Commentandolo De Litala (1933, pp. 22-23) sottolineava che nel caso degli impiegati il datore di lavoro era invece «tenuto a rilasciare semplicemente il certificato di servizio», non un giudizio sulla condotta. Strumento di controllo che aveva le sue origini nell'*ancien régime*, i libretti vennero aboliti nella Francia rivoluzionaria. Furono reintrodotti all'inizio dell'Ottocento e in seguito adottati sia negli stati italiani preunitari che dall'Italia unita, cfr. Castaldo 1977, p. 212; D'Amario 1921 p. 516.

(105) Manzini, 1902-1905; Arturo Lion, *Famulato*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. 6, parte i, Milano, Società editrice libraria, 1900, pp. 694-704.

- (106) Il codice piemontese del 1859, che sostituì quello albertino del 1839, trattava del famulato all'art. 607. Il codice toscano rimase in vigore fino all'introduzione del codice Zanardelli del 1889.
- (107) Art. 380, cfr. Arturo Lion, *Famulato*, cit., p. 697. Per un'interessante analisi dei processi per furto in Toscana cfr. Casalini 1997, pp. 143-162, che si sofferma anche sul carattere innovativo del codice toscano del 1853.
- (108) *Codice Penale*, in *Codici e leggi complementari* cit., lib. ii, tit. x, capo i, artt. 402-404, pp. 71-72 e Arturo Lion, *Famulato*, cit., p. 696. Nel codice Rocco l'abuso di rapporti di domesticità fu considerato una circostanza aggravante di qualsiasi reato, cfr. artt. 61 n. 11, 519, 521, 531. In merito De Litala 1933, p. 38.
- (109) Tommaso Bruno (a cura di), *Codice civile*, cit., art. 1956, p. 471; artt. 2139 e 2142, pp. 526-528. Tali norme furono riprese nel nuovo codice civile (artt. 2751 e 2955), cfr. L. De Litala 1958², pp. 62-63.
- (110) D'Amario 1921, p. 524. L'obbligo di non propalare i segreti della casa padronale si rifaceva comunque al principio generale stabilito dall'art. 163 del codice penale (poi ripreso dall'art. 621 del codice Rocco, cfr. De Litala 1933, pp. 65-66).
- (111) De Litala 1933, p. 67.
- (112) D'Amario 1921, p. 524 (la sottolineatura è mia).
- (113) De Litala 1933, pp. 67 e 77.
- (114) Fairchilds 1984, p. 168 e p. 188.
- (115) Cfr. ad es. Clementina Giusti Pesci, *Proposta per la classe delle domestiche presentata alla assemblea della Federazione emiliana delle donne italiane il 3 marzo 1913*, Bologna, s.i.t., p. 5. Gli artt. 332 e 333 del codice Zanardelli consideravano comunque l'abuso di relazioni domestiche un'aggravante delle pene inferte nei casi di stupro e costrizione ad atti di libidine. Cfr. anche il codice Rocco, art. 61, n. 11 e art. 533.
- (116) Tommaso Bruno, *Domestico*, in *Il Digesto italiano*, vol. ix, parte iii, Torino, Utet, 1899-1902, p. 652 e Emidio Pacifici-Mazzoni, *Codice civile italiano commentato, Trattato delle locazioni*, Firenze, Cammelli, 1872², pp. 417-418, cit. *ibid.*, p. 653.
- (117) De Litala 1933, p. 34; Piero Addeo, *Il contratto di lavoro domestico*, in *Diritto commerciale*, xii, 1920, pp. 58-78, p. 75.
- (118) Sarti 1995.
- (119) Bachi 1900, pp. 15-16.
- (120) Sull'assistenza ai domestici in età moderna Sarti 1999a.
- (121) Per es. D'Amario 1921, p. 522.
- (122) Piero Addeo, *Il contratto di lavoro domestico*, cit. e Biagio Brugi, *Rappresentanza del padrone per compere a credito fatte dal domestico*, in «Rivista di diritto commerciale», parte ii, 1905, pp. 410 e segg., furono tra i primi a sostenere la necessità di un intervento legislativo specifico, cfr. De Litala 1933, p. 8.
- (123) L. 11/2/1886, n. 3657; l. 19/6/1902, n. 242; l. 7/7/1907, n. 416 e r.d. 10/11/1907, n. 818; l. 17/7/1910, n. 520; r.d. 13/3/1923, n. 748 e l. 17/4/1925, n. 437; r.d.l. 13/11/1924, n. 1825; r.d.l. 13/5/1929, n. 850; l. 26/4/1934, n. 653; r.d.l. 22/3/1934, n. 654 e l. 5/8/1934, n. 1347.
- (124) R.d.l. 15/3/1923, n. 692, art. 1, comma 2 e l. 17/4/1925, n. 473; r.d.l. 29/5/1937, n. 1768, art. 3, lettera 'a' e l. 13/1/1938, n. 203.
- (125) R. d. 1/7/1926, n. 1130, art. 52.
- (126) D. 26/2/1928, n. 471, art. 1. Le controversie relative ai contratti di lavoro domestico non erano state incluse, d'altronde, tra quelle devolute ai collegi dei probiviri con la l. 15/6/1893, n. 295.
- (127) R.d.l. 4/10/1935, n. 1827, art. 40,4.
- (128) Cfr. l'art. 1, comma n. 2, del d. 30/12/1923, n. 3184 che tra le persone soggette ad assicurazione indica i domestici e color che prestano «stabilmente l'opera loro nei servizi familiari»; d. 27/10/1927, n. 2055 e r.d.l. 4/10/1935, n. 1827, art. 37, convertito con modificazioni nella l. 64/1936, n. 1155. La successiva legge sull'istituzione della tessera sanitaria per i domestici mirava invece alla tutela delle famiglie padronali più che a quella dei lavoratori, cfr. l. 22/6/1939, n. 1239 e successivo regolamento di esecuzione (30/5/1940, n. 1225).
- (129) De Litala 1933, p. 5.
- (130) Cit. in De Litala 1933, p. 5.
- (131) Nenci 1938.
- (132) De Litala 1933, p. 8.
- (133) *Codice civile Costituzione della Repubblica Italiana Leggi speciali*, a cura di Mario Lombardo e Giuseppe Granata, Bresso (Mi), Tramontana, 1986, *Codice civile*, libro v (*Del lavoro*), tit. iv (*Del lavoro subordinato in particolari rapporti*), capo ii (*Del lavoro domestico*), artt. 2240-2246, pp. 499-500; De Litala 1958², p. 46.
- (134) L. 2/4/1958, n. 339. In merito De Litala 1958²; Balzarini 1958; Mattia Persiani, *Domestici*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, vol. xiii, 1964, pp. 826-837; Fulvio Bianchi D'Urso, *Lavoro domestico*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. xviii, 1990; Talini, Masi 1995.
- (135) Nenci 1938, p. 20. In merito anche Addeo 1935.
- (136) «È opportuno che venga impostato e definito il problema dell'inquadramento sindacale del personale domestico, che vive al di fuori dell'ordinamento corporativo, mentre ogni altro settore dell'attività produttiva e lavorativa della Nazione, è controllato e salvaguardato dallo Stato, attraverso le organizzazioni sindacali», *ibid.*, p. 15.
- (137) Sentenza della corte costituzionale, 9/4/1969, n. 68, su cui cfr. Fulvio Bianchi D'Urso, *Lavoro domestico*, cit., p. 2; Talini, Masi 1995, pp. 7-10 e ora ampiamente Basenghi 2000, pp. 31-39.

(138) Art. 2, l. 339/1958; art. 11, comma 3, punti 5 e 6, l. 29/4/1949, n. 264 relativa al collocamento; d.l. 494/1994; Fulvio Bianchi D'Urso, *Lavoro domestico*, cit., p. 3; Talini, Masi 1995, p. 27. Basenghi 2000, pp. 151-169. La riforma del collocamento è stata realizzata con la l. 23/7/1991, n. 223 e con la l. 28/11/1996, n. 608, che ha esteso la possibilità di assunzione diretta a tutti i rapporti di lavoro. Il lavoro domestico ha però mantenuto alcune particolarità. Il datore di lavoro può soddisfare l'obbligo di comunicare l'assunzione alle autorità attraverso la sola denuncia all'Inps. Inoltre, a differenza degli altri lavoratori subordinati, i domestici non sono tenuti ad iscriversi alle liste di collocamento. L'assunzione di cittadini extracomunitari al primo accesso sul mercato del lavoro italiano è stata regolata dalla l. 25/7/1998, n. 285. In base alla l. 339/1958, art. 2 e alle circ. del ministero del lavoro 26/5/1975, n. 121/3; 17/12/1979, n. 140/90 e 18/3/1980, n. 141/19, le associazioni di categoria a carattere nazionale e i patronati di assistenza autorizzati - in deroga al carattere monopolistico del collocamento - potevano avviare al lavoro personale domestico. I patronati non potevano però avviare al lavoro stranieri. La legislazione recente (d. lgs. n. 469 del 1997), abolendo tale carattere monopolistico, ha anche in questo caso ridotto le peculiarità del collocamento dei lavoratori domestici.

(139) D. 13/5/1929, n. 850; l. 30/12/1971, n. 1204; sentenze della corte costituzionale 13/2/1974, n. 27 e 15/1/1976, n. 9, 15/3/1994, n. 86 e n. 193 del 1995; Talini, Masi 1995, pp. 46-47; Basenghi 2000, pp. 314-330; art. 25 del contratto collettivo 1996-2000.

(140) I lavoratori domestici sono stati esclusi dall'ambito di applicazione delle l. 604/1966 e 11/5/1990, n. 108, cfr. Talini, Masi 1995, pp. 46-48; Basenghi 2000, pp. 297-314. Cfr. anche art. 36 del contratto collettivo 1996-2000.

(141) Art. 8, l. 339/1958. Secondo il contratto collettivo le ore di lavoro non devono essere continuative, cfr. art. 17 del contratto collettivo 1996-2000; Talini, Masi 1995; Basenghi 2000, pp. 297-314.

(142) Il diritto alle ferie e al riposo settimanale fu inizialmente introdotto dall'art. 2243 del codice civile; l'assicurazione malattia dalla l. 18/1/1952, n. 35; la tredicesima dalla l. 27/12/1953, n. 940.

(143) La l. 339/1958 non si applicava ai domestici impiegati per meno di quattro ore al giorno (art. 1). Varie sentenze della corte di cassazione hanno dichiarato illegittima tale esclusione, pur negando inizialmente l'estensione ai rapporti di meno di quattro ore giornaliere di alcune assicurazioni sociali obbligatorie. Con il d.p.r. 1403 del 1971 la tutela assicurativo-previdenziale è stata estesa a tutti i rapporti di lavoro domestico.

(144) Turrini 1977, p. 60.

(145) Tale periodo varia a seconda dell'anzianità. Condizioni più favorevoli possono essere stabilite dal contratto di lavoro adottato.

(146) Alemani, Fasoli (a cura di), 1994, pp. 89-101. Nel 1999 (quando il presente saggio era già stato scritto) Acli-Colf e Iref hanno condotto una nuova indagine, di cui Cristina Morga

mi ha gentilmente fornito i risultati, ancora inediti. In estrema sintesi, dalla ricerca emerge che sono in aumento le colf a conoscenza del contratto collettivo (+25% circa). Quanto all'effettivo riconoscimento di diritti, le straniere, stando all'indagine, ne godrebbero in misura crescente, tanto che la percentuale di quelle fruiscono di tredicesima, ferie pagate, liquidazione e rispetto delle festività si collocherebbe tra il 73,7 e l'81%. Nel loro caso dal 1993 al 1999 la situazione risulta peggiorata solo quanto al rispetto del trattamento previsto in caso di malattia (da 59,4 a 56,4%), e di riposo settimanale (da 85 a 74,9%). Il rispetto dei riposi settimanali è crollato tuttavia più nettamente nel caso delle italiane (da 78,2 a 47%), che hanno visto deteriorarsi anche il riconoscimento dei diritti relativi a tredicesima (da 81 a 80,6%), liquidazione (da 71 a 64,9%) e festività (da 64,5 a 59%). Tra le intervistate, le italiane hanno inoltre sperimentato miglioramenti più contenuti delle immigrate riguardo a scatti d'anzianità, ferie retribuite e versamento dei contributi Inps, che peraltro talvolta le native rifiutano (nel caso delle italiane le percentuali di coloro che godono di tali diritti sono passate rispettivamente da 37,6 a 42,5%; da 76,7 a 78,4%; da 59,2 a 65,4%; nel caso delle straniere da 35,7 a 44,1%; da 73,8 a 79,3%; da 59,4 a 77%). Le immigrate, più giovani e scolarizzate, ma anche impiegate più spesso a tempo pieno, sembrerebbero dunque oggi meglio tutelate, ma bisogna ricordare - come si avverte nel commentare i dati - che «le lavoratrici 'clandestine' hanno evitato di venire allo scoperto». Va poi sottolineato che tutte le indagini Acli sono condotte tra colf iscritte o vicine all'associazione, che con ogni probabilità sono meglio informate e forse anche meglio tutelate delle loro colleghe.

(147) Turrini 1977, pp. 91 e 70.

(148) Turrini 1994, pp. 123-125. Stando all'indagine del 1999 (vedi nota 146) si è ulteriormente ridotto il numero delle colf che lamentano uno scarso riconoscimento sociale (18,3% tra le italiane, 12,8% tra le straniere). Coerentemente con quelle che paiono essere le trasformazioni in atto, le immigrate intervistate, più delle native, ritengono che le lavoratrici domestiche abbiano sperimentato negli ultimi anni mutamenti positivi.

(149) Alemani e Fasoli (a cura di) 1994; Turrini 1994, pp. 123-124.

(150) Sulle «nuove servitù» Gorz 1994, ma cfr. anche Reyneri 1996, pp. 241-244; sul lavoro nero Alemani, Fasoli (a cura di) 1994; *Costruire una società multi-etnica*, in «Acli oggi», n. 32, 27/5/1999, p. 6. Attualmente si tratta di valutare se gli sgravi fiscali previsti per chi assume collaboratori familiari in regola (emendamento al ddl Senato 4336, 23/3/2000) e la diminuzione dei contributi Inps per i domestici (Inps, Direzione centrale delle entrate contributive, circ. 30/2000) porteranno ad una riduzione dei rapporti irregolari; stimati in cifre che vanno dagli 800.000 a più di 2.700.000.

(151) Turrini 1994, p. 125.

(152) L'espressione «asservimento del cittadino» è tratta da Silvio Trentin, *Diritto e democrazia. Scritti sul fascismo 1928-1937*, a cura di Giannantonio Paladini, Padova,

Marsilio, 1988, pp. 85-139, cit. in Rodotà 1995, p. 335.

(153) Rodotà 1995, pp. 336, 342-343.

(154) Nenci 1938, pp. 15 e 17.

(155) Turrini 1977, pp. 37-39 e 119.

(156) Marius-Henri-Casimir Mitre, *Des domestique en France, dans leur rapports avec l'économie sociale, le bonheur domestique, les lois civiles, criminelles et de la police*, Paris, chez l'auteur, 1837, cit. in Rosanvallon 1994 (ed. or. 1992), p. 426.

(157) Rosanvallon 1994 (ed. or. 1992), p. 426.

(158) *Le Colf tra nuovi modelli familiari e crisi dello stato sociale. Atti della xiv Assemblea Nazionale Acli Colf*, Roma 24-26 febbraio 1994; *Proposta della xiv assemblea nazionale delle Acli-Colf, Roma 24-26 febbraio 1994*, in Alemani, Fasoli (a cura di) 1994, pp. 231-233; Maria Solinas (Responsabile Nazionale Acli Colf), *Relazione alla XV assemblea nazionale Acli Colf*, Roma 4-6 giugno 1999. Cfr. anche Alemani 1994. Ringrazio Cristina Morga per i materiali Acli Colf che mi ha gentilmente fornito. Cfr. anche Alemani 1994. Ringrazio Cristina Morga per i materiali Acli-colf che mi ha gentilmente fornito.

(159) Per la distinzione tra diritti civili, politici e sociali cfr. soprattutto Marshall 1976 (ed. or. 1963, ma il testo risale al 1949).

(160) Curli 1998.

(161) Galoppini 1980; Ballestrero 1996. Per la definizione «casalinghe di riserva» cfr. Turrini 1977. Per una ricostruzione della condizione femminile durante il fascismo attenta alle complesse sfaccettature del problema cfr. De Grazia 1993 (ed. or. 1992), che accenna anche alla «schiera crescente delle addette ai servizi domestici» (p. 258).

BIBLIOGRAFIA

«*Per vito e per vestito*» (*sulle condizioni di vita e lavoro delle donne di servizio trentine*), Corsi sperimentali per lavoratori, Rovereto, anno scolastico 1980-1981.

Addeo Piero, 1920, *Il contratto di lavoro domestico*, in *Diritto commerciale*, s. ii, xii, pp. 58-78 e 89-108.

Addeo Piero 1935, *Verso il contratto collettivo di lavoro domestico*, estratto da «L'eco forense», pp. 3-7.

Addis Elisabetta 1997, *Economia e differenze di genere*, Bologna, Clueb.

Alemani Claudia 1994, *La fabbrica delle donne*, in Giovanna Vicarelli (a cura di), *Le mani invisibili. La vita e il lavoro delle donne immigrate*, Roma, Ediesse, pp. 51-64.

Alemani Claudia, Fasoli Maria Grazia (a cura di) 1994, *Donne in frontiera. Le colf nella transizione*, Milano, Cens.

Angelozzi Giancarlo, Casanova Cesarina 2000, *Diventare cittadini. La cittadinanza ex privilegio a Bologna (secoli XVI-*

162) Ragionieri 1976, pp. 1932-33.

(163) Istat, *La presenza straniera in Italia negli anni '90*, Informazioni n. 61, Roma, Istat, 1998, pp. 71-87 (in base ai dati presentati nel volume, p. 80, nel 1993 gli extracomunitari avrebbero raggiunto il 23,4% degli addetti al servizio domestico) e tav. 5.14, p. 464 sulla percentuale di uomini (24,88% nel 1991; 27,6% nel 1992; 27,2% nel 1993. In merito cfr. anche Istat, *Gli stranieri in Italia. Fonti statistiche*, Note e relazioni n. 1, Roma, Istat, 1995, tav. 8.2, p. 37).

(164) McBride 1976; «*Per vito e per vestito*» (*sulle condizioni di vita e lavoro delle donne di servizio trentine*), Corsi sperimentali per lavoratori, Rovereto, a. s. 1980-1981; Leoni 1983; Arru 1988 e 1995; Notari 1998; Perco (a cura di) 1985; Saccone 1984; Alemani, Fasoli (a cura di) 1994; Reyneri 1996, pp. 315-318; Zanfrini 1997; Istat, *Gli stranieri cit.*, p. 33, tav. 7.5 e p. 37, tav. 8.2; Istat, *La presenza straniera cit.*, pp. 71-87.

(165) Broom, Smith 1963; Arru 1988. Ma sul carattere di canale di mobilità ascendente o, piuttosto, discendente, del servizio domestico sono state espresse posizioni diverse: cfr. Sarti 1997a e 1997c.

(166) Testimonianza di Margherita, Valle di Gresta, 71 anni, in «*Per vito e per vestito*» 1980-81 (ringrazio Diego Leoni per avermi fornito tale documentazione inedita), pp. n.n. e p. 11. Cfr. anche Leoni 1983.

(167) Sarti 1997c, con bibliografia.

(168) Alemani, Fasoli (a cura di) 1994, p. 64; Reyneri 1996, p. 315 e segg.; Zanfrini 1997; Istat, *La presenza straniera cit.*, pp. 74-86.

(169) Alemani, Fasoli (a cura di), 1994; Lutz 2000. Ringrazio Helma Lutz che mi ha permesso di leggere questo testo ancora inedito.

XVIII), appendice a cura di Rita Belenghi, in «Biblioteca de "l'Archiginnasio"», s. iii, n. 1.

Angiolini Franco 1996, *Schiave*, in Groppi (a cura di), pp. 92-115.

Aquarone Alberto, d'Addio Mario, Negri Guglielmo (a cura di) 1958, *Le costituzioni italiane*, Milano, Comunità.

Armani Barbara, Lazzari Daniela 1988, *Padroni e servitori a Lucca, 1871-1881*, in «Quaderni storici», xxiii, 68, pp. 519-540.

Arru Angiolina 1983-84, *Lavorare in casa d'altri: servi e serve domestici a Roma nell'800*, in Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco, Roma -, «Annali», vol. vii, pp. 95-160.

Arru Angiolina 1988, *Protezione e legittimazione: come si usa il mestiere di serva nell'Ottocento*, in Lucia Ferrante, Maura Palazzi, Gianna Pomata (a cura di), *Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne*, Torino,

- Rosenberg Sellier, pp. 381-416.
- Arru Angiolina 1995, *Il servo. Storia di una carriera nel Settecento*, Bologna, Il Mulino.
- Aulard Alphonse 1901, *Histoire politique de la Révolution Française*, Paris, Colin.
- Bachi Riccardo 1900, *La serva nella evoluzione sociale*, Torino, Sacerdote.
- Ballestrero Maria Vittoria 1979, *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, Bologna, Il Mulino.
- Ballestrero Maria Vittoria 1996, *La protezione concessa e l'eguaglianza negata: il lavoro femminile nella legislazione italiana*, in Groppi (a cura di), pp. 445-70.
- Balzarini Renato 1958, *Contratti speciali di lavoro* in Umberto Borsi, Ferruccio Pergolesi (sotto la direzione di), *Trattato di diritto del lavoro*, iii ed., vol. ii, *Il contratto individuale di lavoro*, Padova, Cedam.
- Barbagli Marzio, Kertzer David (a cura di) 1992, *Storia della famiglia italiana 1750-1950*, Bologna.
- Barile Paolo 1984, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, Il Mulino, 1984.
- Francesco Basenghi 2000, *Il lavoro domestico*, Milano, Giuffrè (*Il Codice Civile. Commentario*, diretto da Pietro Schlesinger, Artt. 2240-2246).
- Battaglia Salvatore 1961-..., *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino, Utet.
- Becker Gary 1981, *A Treatise on the family*, Cambridge, Harvard University Press.
- Bellettini Athos 1978, *La popolazione di Bologna nel corso dell'Ottocento*, in «Storia urbana», ii, pp. 3-31.
- Beloch Karl Julius 1994, *Storia della popolazione d'Italia*, Firenze, Le Lettere (ed. or. Berlin, Gruyter, 1937-1961).
- Berengo Marino 1999, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra medioevo ed Età moderna*, Torino, Einaudi.
- Bersani Carlo 1997, *Modelli di appartenenza e diritto di cittadinanza in Italia dai codici preunitari all'Unità*, in «Rivista di storia del diritto italiano», lxx, pp. 277-244.
- Besta Enrico 1931, *Cittadinanza*, in *Enciclopedia italiana*, vol. x, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, pp. 498-503.
- Bettio Francesca 1988, *The sexual division of labour. The italian case*, Oxford, Clarendon Press.
- Bianchi D'Urso Fulvio 1990, *Lavoro domestico*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, vol. xviii.
- Bianco Maria Luisa 1997, *Donne al lavoro. Cinque itinerari fra le disuguaglianze di genere*, Torino, Paravia.
- Bigaran Mariapia 1985, *Progetti e dibattiti parlamentari sul suffragio femminile: da Peruzzi a Giolitti*, in «Rivista di storia contemporanea», xiv, pp. 50-82.
- Bigaran Mariapia 1987, *Il voto alle donne in Italia dal 1912 al fascismo*, in «Rivista di storia contemporanea», xvi, pp. 240-265.
- Bigaran Mariapia 1992, *Donne e rappresentanza nel dibattito e nella legislazione tra '800 e '900*, in Dianella Cagliani, Mariuccia Salvati 1992 (a cura di), *La sfera pubblica femminile. Percorsi di storia delle donne in età contemporanea*, Bologna, Clueb, pp. 63-71.
- Blum Alain, Gribaudo Maurizio 1993, *Les déclarations professionnelles. Pratiques, inscriptions, sources*, in «Annales ESC», 48, pp. 987-995.
- Bonacchi Gabriella, Angela Groppi (a cura di) 1993, *Il Dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, Roma-Bari, Laterza.
- Bono Salvatore 1999, *Schiavi musulmani nell'Italia moderna. Galotti, vu' cumprà, domestici*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.
- Bouineau Jacques 1996, *Citoyens et citoyenneté à l'époque révolutionnaire*, in «Méditerranées», n. 9, fascicolo dedicato a *La citoyenneté entre Orient et Occident*, pp. 75-102.
- Broom L., Smith J. H. 1963, *Bridging Occupations*, in «British Journal of Sociology», xiv, pp. 321-334.
- Brugi Biagio 1905, *Rappresentanza del padrone per compere a credito fatte dal domestico*, in «Rivista di diritto commerciale», ii, parte ii, pp. 410-414.
- Bruno Tommaso 1900, *Domestico*, in *Il Digesto italiano*, vol. ix, parte iii, Torino, Utet, 1899-1902, pp. 652-654.
- Buttafuoco Annarita 1988-1989, *Libertà, fraternità, uguaglianza: per chi? Donne nella Rivoluzione francese*, in Anna Maria Crispino, *Esperienza storica femminile nell'età moderna e contemporanea*, Roma, Unione donne italiane, Circolo «La Goccia» - Roma, 2 voll., vol. i, pp. 29-53.
- Buttafuoco Annarita 1991, *La causa delle donne. Cittadinanza e genere nel triennio «giacobino» italiano*, in Ead. (a cura di), *Modi di essere. Studi, riflessioni, interventi sulla cultura e la politica delle donne in onore di Elvira Badaracco*, Bologna, EM, pp. 79-106.
- Buttafuoco Annarita 1997, *Questioni di cittadinanza. Donne diritti sociali nell'Italia liberale*, Siena, Protagon.
- Casalini Maria 1997, *Servitù, nobili e borghesi nella Firenze dell'Ottocento*, Firenze, Olschki.
- Castaldo André 1977, *L'histoire juridique de l'article 1781 du Code Civil: «Le maître est cru sur son affirmation»*, in «Revue historique de droit français et étranger», s. iv, 55, pp. 211-237.
- Cerutti Simona, Descimon Robert, Prak Marteen (a cura di) 1995, *Cittadinanze*, in «Quaderni storici», xxx, 89, pp. 281-514.
- Chiaromonte Franca 1997, *L'impossibilità di essere uguali: la dialettica uguaglianza/differenza nell'esperienza delle donne*, in Selvaggio 1997, pp. 52-61.
- Coli Ugo 1959, *Civitas*, in *Novissimo Digesto italiano*,

- Torino, Utet, vol. iii, pp. 337-343.
- Cortese Ennio 1960, *Cittadinanza (dir. intern.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, vol. vii, pp. 132-139.
- Costa Pietro 1999-2000, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa 1. Dalla civiltà comunale al Settecento; 2. L'età delle rivoluzioni (1789-1848)*, Roma-Bari, Laterza.
- Crifò Giuliano 1960, *Cittadinanza (dir. rom.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, vol. vii, pp. 127-131.
- Curli Barbara 1998, *Italiane al lavoro 1914-1920*, Venezia, Marsilio.
- D'Amario Guido 1921, *Domestici (Contratto di servizio domestico)*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, Milano, Società editrice libraria, vol. iv, parte vi, pp. 513-536.
- Davidoff Leonore 1974, *Mastered for Life: Servant and Wife in Victorian and Edwardian England*, in «The Journal of Social History», 7, pp. 406-428.
- De Benedictis Angela 2001, «Privilegio di Cittadinanza, Beneficio della Patria, Onore dei Magistrati»: *Citizenship and Government in an Italian City (16th-17th Centuries)*, in via di pubblicazione in J. Kirshner and L. Mayali (eds), *Privileges and Rights of Citizenship: Law and Juridical Construction of Society*, Berkeley.
- De Grazia Victoria 1993, *Le donne nel regime fascista*, Venezia, Marsilio, (ed. orig. *How Fascism Ruled Women. Italy, 1922-1945*, Berkeley, University of California Press, 1992).
- De Litala Luigi 1933, *Il contratto di servizio domestico e il contratto di portierato*, Roma, U.s.i.l.a.
- De Litala Luigi 1958², *Contratti speciali di lavoro*, Torino, Utet.
- Della Pina Marco 1990a, *Famiglia mezzadrile e celibato: le campagne di Prato nei secoli XVII e XVIII*, in Società Italiana di Demografia Storica 1990, pp. 125-139.
- Della Pina Marco 1990b, *Le donne, la famiglia e il lavoro nelle campagne toscane: il caso pratese*, in Corti Paola, pp. 99-111.
- Dubois Remy 1907, *De la condition juridique des domestiques*, Lille, H. Morel.
- Duby Georges, Perrot Michelle (sotto la direzione di) 1991, *Storia delle donne. L'Ottocento*, a cura di Geneviève Fraisse e Michelle Perrot, Roma-Bari, Laterza.
- Evangelisti Silvia 1995, «Farne quello che pare e piace...». *L'uso e la trasmissione delle celle nel monastero di Santa Giulia di Brescia (1597-1688)*, in «Quaderni storici», 88, pp. 85-110.
- Fairchilds Cissie 1984, *Domestic Enemies. Servants and Their Masters in Old Regime France*, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press.
- Fiorino Vinzia 1993, *Essere cittadine francesi: una riflessione sui principi dell'89*, in Bonacchi, Groppi (a cura di), pp. 59-86.
- Fiorino Vinzia 1999, *Dai diritti civili ai diritti politici: la cittadinanza delle donne in Francia*, in «Passato e Presente», 17, n. 47, pp. 67-91.
- Fiume Giovanna 1997, *Nuovi modelli e nuove codificazioni: madri e mogli tra Settecento e Ottocento*, in D'Amelia Marina (a cura di) 1997, *Storia della maternità*, Roma-Bari, Laterza, pp. 76-110.
- Folbre Nancy 1991, *The Unproductive Housewife: Her Evolution in Nineteenth-Century Economic Thought*, in «Signs», 16, pp. 463-484.
- Fourcade Olivier 1898, *De la condition civile des domestiques*, Paris, A. Rousseau.
- Frigo Daniela 1985, *Il padre di famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione dell'«economica» tra Cinque e Seicento*, Roma, Bulzoni.
- Galoppini Annamaria 1980, *Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall'Unità ad oggi*, Bologna, Zanichelli.
- Ghisalberti Carlo 1957, *Le Costituzioni «giacobine» (1796-1799)*, Milano, Giuffrè.
- Gigli Marchetti Ada, Torcellan Nanda (a cura di) 1991, *Donna Lombarda (1860-1945)*, Milano, Angeli.
- Goetz André 1994, *Perché la società del lavoro salariato ha bisogno di nuovi servi?* in *Nuove servitù*, Roma, Manifestolibri, pp. 61-70.
- Gozzini Giovanni 1989, *Firenze francese. Famiglie e mestieri ai primi dell'Ottocento*, Firenze, Ponte alle Grazie.
- Grégoire Baptiste-Henri 1814, *De la domesticité chez les peuples anciens et modernes*, Paris, Egron.
- Gribaudi Maurizio, Blum Alain 1990, *Des catégories aux liens individuels: l'analyse statistique de l'espace social*, in «Annales É.S.C.», 45, pp. 1365-1402.
- Groppi Angela (a cura di) 1996, *Il lavoro delle donne*, Roma-Bari, Laterza.
- Groppi Angela 1993, *Le radici di un problema*, in Bonacchi Gabriella, Groppi Angela (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, Roma Bari, Laterza, pp. 3-15.
- Grosso Enrico 1997, *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici, i modelli di riferimento*, Padova, Cedam.
- Grosso Enrico 1998, *La cittadinanza: appartenenza, identità e partecipazione dallo Stato liberale alla democrazia contemporanea*, in *Storia d'Italia, Annali*, 14, *Legge diritto giustizia*, a cura di Luciano Violante e Livia Minervini, Torino, Einaudi, pp. 107-142.
- Hanawalt Barbara (ed.) 1986, *Women and Work in preindustrial Europe*, Bloomington, Indiana University Press.
- Hasquenoph Sophie 2000, *Initiation à la citoyenneté de l'Antiquité à nos jours*, Paris, Ellipses.
- Higgs Edward 1983, *Domestic Servants and Household in Victorian England*, in «Social History», 8, pp. 201-210.

- Higgs Edward 1987, *Women's Occupations and Work in the Nineteenth Century Census*, in «History Workshop», 23, pp. 59-81.
- Janssens Angélique (ed.) 1997, *The Rise and Fall of the Male Breadwinner Family*, Supplement 5, «International Review of Social History», Cambridge, Cambridge University Press.
- Klapisch-Zuber Christiane 1988, *Le serve a Firenze nei secoli xiv e xv*, in Ead., *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma-Bari, Laterza, pp. 253-283 (ed. or. in Hanawalt (a cura di) 1986).
- Landolfi Amalia 1989-90, *Il servizio domestico in Italia, nel cinquantennio post-unitario, attraverso i censimenti demografici nazionali*, Tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Istituto Universitario Orientale, Napoli.
- Laslett Peter 1964, *Market Society and Political Theory*, in «Historical Journal», 7, pp. 150-154.
- Laslett Peter 1979, *Il mondo che abbiamo perduto. L'Inghilterra prima dell'era industriale*, Milano, Jaca Book (ed. or. London, Cambridge University Press, 1971 (1965¹)).
- Leoni Diego 1983, *La comunità delle donne di servizio*, in «Materiali di lavoro», n. s., 4, pp. 125-134.
- Lion Arturo 1900, *Famulato*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. 6, parte i, Milano, Società editrice libraria, pp. 694-704.
- Losurdo Domenico 1994, *Miti di fondazione dell'occidente e rimozioni storiche*, in *Nuove servitù*, Roma, Manifestolibri, pp. 43-52.
- Lutz Helma 2000, *At your service madam! Domestic Service Old and New. Gender, Class, Ethnicity and Profession*, paper presentato alla sessione P-12 *Domestic Service (network: Asia)* della *Third European Social Science History Conference*, Amsterdam, 12-15 April 2000.
- Macpherson Crawford Brough 1964 (1962¹), *The Political Theory of Possessive Individualism*, Oxford, Clarendon.
- Macpherson Crawford Brough 1973, *Democratic Theory: Essays in Retrieval*, Oxford-New York, Oxford University Press.
- Manzini Vincenzo 1902-1905, *Trattato del furto e delle varie sue specie. Le varie specie di furto nella Storia e nella Sociologia*, Torino, Utet, 5 voll.
- Marcelli Umberto (a cura di) 1986, *Il Gran Circolo Costituzionale e il «Genio Democratico»*, Bologna 1797-1798, Bologna, Analisi, 3 tomi.
- Marshall Thomas H. 1976, *Cittadinanza e classe sociale*, Torino, Utet (ed. or. *Sociology at the Crossroad*, London, Heinemann, 1963).
- Martini Manuela 1997, *La regolamentazione dei servizi contabili. Tappe normative e associazionismo a Bologna nella prima metà del XIX secolo*, in Maria Luisa Betri, Alessandro Pastore (a cura di), *Alle origini delle professioni moderne (secc. XVI - XIX)*, Bologna, Clueb, pp. 391-415.
- Maza Sarah C. 1983, *Servants and Masters in Eighteenth-Century France. The Uses of Loyalty*, Princeton, New Jersey, Princeton University Press.
- McBride Theresa M. 1976, *The Domestic Revolution. The Modernization of Household Service in England and France 1820-1920*, London, Croom Helm.
- Moretti Pietro 1989, «Un uomo per famiglia». *Servi, contadini e famiglie nella diocesi di Reggio Emilia nel Settecento*, in «Quaderni storici», xxv, 71, pp. 405-442.
- Nava Paola (a cura di) 1992, *Operaie, serve, maestre, impiegate*, Torino, Rosenberg Sellier.
- Nenci Rodolfo 1938, *Dell'educazione e disciplina sindacale degli addetti al servizio domestico*, in Id., *Saggi ed esperienze di sindacalismo fascista e corporativo*, Firenze, Cya, pp. 14-20.
- Notari Dalmazia 1998, *Donne da bosco e da riviera. Un secolo di emigrazione femminile dall'alto Appennino reggiano (1860-1960)*, Felina (RE), La Nuova Tipolito [Parco del Gigante].
- Palazzi Fernando, Folena Gianfranco 1992, *Dizionario della lingua italiana*, Torino, Loescher.
- Palazzi Maura 1992, *Solitudini femminili e patrilineaggio. Nubili e vedove tra Sette e Ottocento*, in Barbagli, Kertzer (a cura di), pp. 130-158 (ed. or. in «Journal of Family History», xv (1990), pp. 443-459).
- Palazzi Maura 1997, *Donne sole. Storia dell'altra faccia dell'Italia tra antico regime e società contemporanea*, Milano, Bruno Mondadori.
- Papaleoni Marco 1990, *Lavoro familiare*, in *Enciclopedia Giuridica*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, vol. xviii.
- Patriarca Silvana 1998, *Gender trouble: women and the making of Italy's 'active population', 1861-1936*, in «Journal of Modern Italian Studies», 3, pp. 144-163.
- Pelaja Margherita 1988, *Mestieri femminili e luoghi comuni. Le domestiche a Roma a metà Ottocento*, in «Quaderni storici», xxiii, 68, pp. 497-518.
- Pelaja Margherita 1990, *Relazioni personali e vincoli di gruppo. Il lavoro delle donne nella Roma dell'Ottocento*, in «Memoria», 30, pp.45-54.
- Perco Daniela (a cura di) 1984, *Balie da latte - Una forma peculiare di emigrazione temporanea*, in «Comunità montana feltrina - Centro per la documentazione della cultura popolare - Quaderno 4», Feltre, p. 4.
- Persiani Mattia 1964, *Domestici*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, vol. xiii, pp. 826-837.
- Pescarolo Alessandra 1996, *Il lavoro e le risorse delle donne in età contemporanea*, in Groppi (a cura di), pp. 299-344.
- Pescarolo Alessandra 1999, *Il lavoro a domicilio femminile: economie di sussistenza in età contemporanea*, in Stefano Musso (a cura di), *Tra fabbrica e società. Mondi operai nell'Italia del Novecento*, Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 1999 (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli,

- «Annali», 13, 1997), pp. 173-195.
- Piretti Serena 1995, *Le elezioni politiche in Italia dal 1848 ad oggi*, Roma-Bari, Laterza.
- Pombeni Paolo 1995, *La rappresentanza politica*, in Romanelli (a cura di), pp. 73-124.
- Ragionieri Ernesto 1976, *Storia d'Italia*, vol. iv, *Dall'Unità a oggi*, Torino, Einaudi.
- Reggiani Flores 1992, «Un problema tecnico e un problema morale» *la crisi delle domestiche (Milano, 1880-1914)*, in Gigli Marchetti, Torcellan (a cura di), pp. 149-179.
- Reyneri Emilio 1996, *Sociologia del mercato del lavoro*, Bologna, Il Mulino.
- Riesenberg Peter 1992, *Citizenship in the Western Tradition. Plato to Rousseau*, Chapel Hill and London, The University of North Carolina Press.
- Roche Daniel 1986, *Il popolo di Parigi. Cultura popolare e civiltà materiale alla vigilia della Rivoluzione*, Bologna, Il Mulino (ed. or. Paris, Aubier-Montaigne, 1981).
- Rodotà Stefano 1995, *Le libertà e i diritti*, in-Romanelli (a cura di) 1995, pp. 301-363.
- Romanelli Raffaele 1988, *Le regole del gioco. Note sull'impianto del sistema elettorale in Italia (1848-1895)*, in «Quaderni storici», 69, pp. 685-725 (ripubblicato in forma più ampia in Romanelli 1995 (1988¹), pp. 215-277).
- Romanelli Raffaele 1994, *Circa l'ammissibilità delle donne al suffragio politico nell'Italia liberale. Le sentenze pronunciate dalla magistratura nel 1905-1907*, in Paolo Pezzino e Gabriele Ranzato (a cura di), *Laboratorio di storia. Studi in onore di Claudio Pavone*, Milano, Angeli, pp. 127-144.
- Romanelli Raffaele 1995 (1988¹), *Il comando impossibile. Stato e società nell'Italia liberale*, Bologna, Il Mulino.
- Romanelli Raffaele 1995, *Individuo, famiglia e collettività nel codice civile della borghesia italiana*, in Raffaella Gherardi e Gustavo Cozzi (a cura di), *Saperi della borghesia e storia dei concetti fra Otto e Novecento*, Bologna, Il Mulino, pp. 351-399.
- Romanelli Raffaele (a cura di) 1995, *Storia dello Stato italiano dall'Unità ad oggi*, Roma, Donzelli.
- Romanelli Grimaldi Carla 1996, *Cittadinanza*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani.
- Romano Dennis 1996, *Housecraft and Statecraft. Domestic Service in Renaissance Venice, 1400-1600*, Baltimore and London, the Johns Hopkins University Press.
- Rosanvallon Pierre 1994, *La Rivoluzione dell'uguaglianza. Storia del suffragio universale in Francia*, Milano, Anabasi (ed. or. *Le sacre du citoyen. Du suffrage universel en France*, Paris, Gallimard, 1992).
- Rossi-Doria Anna 1996, *Diventare cittadine. Il voto alle donne in Italia*, Firenze, Giunti.
- Saccone Rita 1984, *Le colf, queste sconosciute*, in «Politica ed Economia», xv, s. iii, 1, pp. 39-46.
- Saitta Armando 1975, *Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale*, Milano, Giuffrè.
- Salvatici Silvia 1996, *Ai margini del campo. Famiglie contadine nelle indagini fasciste*, in Società italiana delle storiche 1996, Sezione *Vita pubblica: lavori*.
- Salvatici Silvia 1999, *Contadine dell'Italia fascista: presenze, ruoli, immagini*, Torino, Rosenberg Sellier.
- Saraceno Chiara 1992, *Le donne nella famiglia: una complessa costruzione giuridica. 1750-1942*, in Barbagli, Kertzer (a cura di), pp. 103-127 (ed. or. in «Journal of Family History», xv (1990), pp. 427-442).
- Saraceno Chiara 1993, *La dipendenza costruita e l'interdipendenza negata. Strutture di genere della cittadinanza*, in Bonacchi, Groppi (a cura di), pp. 166-189.
- Sarti Raffaella 1987-88, *Ricerche sulla servitù domestica a Bologna nell'Ottocento*, Tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Bologna.
- Sarti Raffaella 1991, *Obbedienti e fedeli. Note sull'istruzione morale e religiosa di servi e serve tra Cinque e Settecento*, in Istituto storico italo-germanico in Trento, «Annali», xvii, pp. 91-120.
- Sarti Raffaella 1992, *Servire al femminile, servire al maschile nella Bologna sette-ottocentesca*, in Nava (a cura di), pp. 237-264.
- Sarti Raffaella 1994a, *Per una storia del personale domestico in Italia. Il caso di Bologna (secc. xviii - xix)* Tesi di dottorato, Dottorato di ricerca in «Storia della società europea» - v ciclo, Università degli Studi di Torino.
- Sarti Raffaella 1994b, *Zita, serva e santa. Un modello da imitare?*, in Giulia Barone, Marina Caffiero, Francesco Scorza Barcellona (a cura di), *Modelli di santità e modelli di comportamento. Contrasti, intersezioni, complementarità*, Torino, Rosenberg Sellier, pp. 307-359.
- Sarti Raffaella 1995, *Spazi domestici e identità di genere tra età moderna e contemporanea*, in Dianella Gagliani, Mariuccia Salvati (a cura di), *Donne e spazio nel processo di modernizzazione*, Bologna, Clueb, pp. 13-41.
- Sarti Raffaella 1996, *Dai servi alle serve. Caratteristiche e implicazioni della femminilizzazione del servizio domestico tra età moderna e contemporanea*, in Società italiana delle storiche 1996, Sezione *Vita pubblica: lavori*.
- Sarti Raffaella 1997a, *Il servizio domestico: un canale di mobilità sociale? Il caso di Bologna (fine '700-inizio '900)*, in Società italiana di demografia storica, *Disuguaglianze: stratificazione e mobilità sociale nelle popolazioni italiane (dal secolo xiv agli inizi del secolo xx)*. *Relazioni e comunicazioni presentate da autori italiani al ii Congrè Hispano Luso Italià de Demografia Històrica, Savona, 18-21 novembre 1992*, Bologna, Clueb, tomo i, pp. 145-167.
- Sarti Raffaella 1997b, *Notes on the feminization of domestic service. Bologna as a case study (18th-19th Centuries)*, in Antoinette Fauve-Chamoux, Ludmila Fialová (a cura di), *Le*

- phénomène de la domesticité en Europe, xvie-xxe siècles* (Acta Demographica, xiii), Praha, Česká Demografická Sociologický Ústav av cr, pp. 125-163.
- Sarti Raffaella 1997c, *Il servizio domestico come problema storiografico*, in «Storia e problemi contemporanei», 20, pp. 159-184.
- Sarti Raffaella 1999a, *L'Università dei Servitori di Bologna, secc. xvii - xix*, in Alberto Guenzi, Paola Massa e Angelo Moioli (a cura di), *Corporazioni e Gruppi Professionali nell'Italia Moderna*, Milano, Angeli, pp. 717-754.
- Sarti Raffaella 1999b, *Viaggiatrici per forza. Schiave «turche» in Italia in età moderna*, in Società italiana delle storiche, *Altrove. Viaggi di donne dall'antichità al Novecento*, a cura di Dinora Corsi, Roma, Viella, pp. 241-296.
- Sarti Raffaella 1999c, *Comparir con «equipaggio in scena». Servizio domestico e prestigio nobiliare (Bologna, fine xvii - inizio xix secolo)*, in «Cheiron», 16, nn. 31-32, pp. 133-169.
- Sarti Raffaella 1999d, *Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell'Europa moderna*, Roma-Bari, Laterza.
- Sarti Raffaella 1999e, *Work and Toil. Breadwinner Ideology and Women's Work in 19th and 20th Century Italy*, intervento al convegno *Women, Work and the Breadwinner Ideology*, Salisburgo, 10-11 dicembre 1999.
- Sauty Robert 1911, *De la condition juridique des domestiques*, Paris, Jouve C.^{ie}.
- Scott Joan W. 1991, *La donna lavoratrice nel xix secolo*, in Duby Georges, Perrot Michelle (sotto la direzione di), pp. 355-385.
- Selvaggio Maria Antonietta (a cura di) 1997, *Desiderio e diritto di cittadinanza. Le italiane e il voto*, Palermo, La Luna.
- Società italiana delle storiche 1996, *Identità e appartenenza. Donne e relazioni di genere dal mondo classico all'età contemporanea*, Primo congresso delle storiche italiane (Rimini, 8-10 giugno 1995), Bologna, Eurocopy.
- Soldani Simonetta 1992, *Strade maestre e cammini tortuosi. Lo Stato liberale e la questione del lavoro femminile*, in Nava (a cura di), pp. 289-352.
- Soldani Simonetta 1996, *Lavoro e cittadinanza nella costruzione del «genere» femminile in Italia fra 800 e 900*, in Società italiana delle storiche 1996, Sezione *Vita pubblica: lavori*.
- Talini Sergio, Masi Mascia 1995, *Il contratto di lavoro domestico. Lavoratori comunitari ed extracomunitari*, Roma, EPC Editoria professionale.
- Thomas Yan 1990, *La divisione dei sessi nel diritto romano*, in Georges Duby, Michelle Perrot (sotto la direzione di), *Storia delle donne. L'antichità*, a cura di Pauline Schmitt-Pantel, Roma-Bari, Laterza, pp. 103-176.
- Tilly Louise A. 1997, *Women, Work, and Citizenship*, «International Labor and Working-Class History», 52, pp. 1-26.
- Tilly Louise 1998, *Women, Work and Citizenship: response to Comment*, in «International Labor and Working-Class History», 53, pp. 179-181.
- Tittarelli Luigi 1985, *I servi domestici a Perugia a metà dell'Ottocento*, in «Quaderni dell'Istituto interfacoltà di statistica dell'Università degli Studi di Perugia», 10, pp. 23-88.
- Turrini Olga 1977, *Casalinghe di riserva. Lavoratrici domestiche e famiglia borghese*, Roma, Coines.
- Turrini Olga 1994, *Le colf ieri e oggi: due ricerche a confronto*, in Alemani, Fasoli (a cura di) 1994, pp. 115-128.
- Ungari Paolo 1974 (1970¹), *Storia del diritto di famiglia in Italia*, Bologna, Il Mulino.
- Van den Eeckhout Patricia, Scholliers Peter 1998, *The Construction of Women's Paid Labour. The Belgian Inquiry of 1891 into the Working-Class Family Budgets*, in Núñez Clara Eugenia (ed.), *The microeconomic analysis of the household and the labour market, 1880-1939*, B17 Proceedings of the Twelfth international Economic History Congress, Madrid, August 1998, Sevilla, Fundación Fomento de la Historia Económica.
- Villari Rosario 1977, *Storia moderna*, Roma-Bari, Laterza.
- Vitali Ornello 1968, *La popolazione attiva in agricoltura attraverso i censimenti italiani (1881-1961)*, Roma, Failli.
- Vitali Ornello 1970, *Aspetti dello sviluppo economico italiano alla luce della ricostruzione della popolazione attiva*, Roma, Failli.
- Wahnich Sophie 1997, *L'impossible citoyen. L'étranger dans le discours de la Révolution française*, Paris, Albin Michel, 1997.
- Wells Charlotte C. 1999, *The Language of Citizenship in the French Religious Wars*, in «The Sixteenth Century Journal», 30, pp. 441-472.
- Zanfrini Laura 1997, *La ricerca sull'immigrazione in Italia. Gli sviluppi più recenti*, in Fondazione Cariplo per le Iniziative e lo Studio sulla Multietnicità, «Quaderni», 1.
- Zangheri Renato 1966, *La popolazione italiana in età napoleonica. Studi sulla struttura demografica del Regno italico e dei Dipartimenti francesi*, Bologna, Museo del Risorgimento.